SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 218

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 2002.

Determinazione dello schema-tipo del prospetto contenente i dati periodici della gestione di cassa che le province, i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane sono obbligati a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze.

DECRETO 15 novembre 2002.

Determinazione dello schema-tipo del prospetto contenente i dati periodici della gestione di cassa che le comunità montane sono obbligate a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze.

CIRCOLARE 15 novembre 2002 n. **35**.

Legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 30. Circolare esplicativa per la compilazione dei nuovi prospetti contenenti i dati periodici della gestione di cassa di comuni, province e comunità montane.

Da 02A13484 a 02A13486

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 219

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 21 novembre 2002.

Trasferimento alla società di cartolarizzazione dei beni immobili appartenenti agli enti previdenziali e allo Stato italiano.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 2002, situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

02A13554

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 ottobre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria del «Consorzio idraulico di terza categoria» di Cortona.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i Consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei Consorzi idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, da ultimo reiterato con l'art. 3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, concernente «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1993;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 del citato decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443;

Accertato che le operazioni di liquidazione del Consorzio idraulico di terza categoria di Cortona (Arezzo) sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di L. 39.869.190 (€ 20.590,72) ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del «Consorzio idraulico di terza categoria» di Cortona (Arezzo) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di L. 39.869.190 (€ 20.590,72).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO

SITUAZIONE PATRIMONIALE
CONSORZIO IDRAULICO DI CORTONA

ATTIVITA'		IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DEFICIT PATRIMONIALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:		L. 39.869.190	PRELEVAMENTO DAL CONTO N. 21029 (EX 255),	L. 39.869.190
		€ 20.590,72	DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56,	€ 20.590,72
DEFICIT PATRIMONIALE ALLE CONSEGNE	L. 22.389.276		ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE	
	€ 11.563,10		DELLO STATO	
DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	L. 17.479.914			
	€ 9.027,62			

CONTO ECONOMICO

CONSORZIO IDRAULICO DI CORTONA

PERDITE	IMPORTO	Euro	PROFITTI	IMPORTO	Euro
SOPRAVVENIENZE PASSIVE:	L. 2.299.532	€ 1.187,61			
QUOTE INESIGIBILI	L. 2.161.870	€ 1.116,51	INSUSSISTENZE DI PASSIVITA':	L. 312.500	€ 161,39
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	L. 1.787.150	€ 922,99			
SPESE VARIE	L. 12.000.000	€ 6.197,48			
			INTERESSI ATTIVI	L. 456.138	€ 235,58
TOTALE PERDITE	**L. 18.248.552**	**€ 9.424,59**	**TOTALE PROFITTI**	**L. 768.638**	**€ 396,97**
			DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	**L. 17.479.914**	**€ 9.027,62**
TOTALE A PAREGGIO	**L. 18.248.552**	**€ 9.424,59**	**TOTALE A PAREGGIO**	**L. 18.248.552**	**€ 9.424,59**

02A13523

DECRETO 6 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della Gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica della Basilicata - Potenza - denominata «Fondi ex Agensud - c.s. n. 1525».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai seni dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Considerato che, ai sensi della citata legge n. 559/1993, è stata soppressa la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica della Basilicata - Potenza - denominata «Fondi ex Agensud - c.s. n. 1525»;

Accertato che le operazioni di liquidazione della gestione fuori bilancio sopraindicata sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della gestione medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di lire 25.700.759 (equivalente ad € 13.273,33) ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso la tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica della Basilicata - Potenza - denominata «Fondi ex Agensud - contabilità speciale n. 1525» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di L. 25.700.759 (equivalente ad € 13.273,33).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO

Gestione fuori bilancio "**FONDI ex AGENSUD**" esistente presso la Soprintendenza Archeologica della Basilicata - Potenza

Bilancio finale di liquidazione

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DEFICIT PATRIMONIALE NETTO DI LIQUIDAZIONE: PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE Lire 621.610 (Euro 321,03) DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE Lire 26.322.369 (Euro 13.594,37)	Lire 25.700.759 (Euro 13.273,33)	PRELEVAMENTO DAL CONTO N. 21029 (EX 255) DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56 ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Lire 25.700.759 (Euro 13.273,33)

Gestione fuori bilancio "**FONDI ex AGENSUD**" esistente presso la Soprintendenza Archeologica della Basilicata - Potenza

Bilancio finale di liquidazione

B) CONTO ECONOMICO

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
SPESE DI LIQUIDAZIONE	Lire 27.396.166 (Euro 14.148,94)	INTERESSI ATTIVI	Lire 1.073.797 (Euro 554,57)
TOTALE SPESE E PERDITE	Lire 27.396.166 (Euro 14.148,94)	**TOTALE RENDITE E PROFITTI**	Lire 1.073.797 (Euro 554,57)
		DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	Lire 26.322.369 (Euro 13.594,37)
TOTALE A PAREGGIO	Lire 27.396.166 (Euro 14.148,94)	**TOTALE A PAREGGIO**	Lire 27.396.166 (Euro 14.148,94)

02A13524

DECRETO 7 novembre 2002.

Trasferimento di crediti a vari enti, di cui all'art. 13-*bis*, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, in base al quale l'Ufficio liquidazioni assume la denominazione di «Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti» (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1978, n. 641, con il quale l'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.L.R.P.) è stato soppresso;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentata dal credito di € 13.190,96 nei confronti del sig. Ferrara Rodolfo per rate scadute di finanziamenti;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, trasferendo il credito di € 13.190,96 dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.L.R.P.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;

Decreta:

Il credito di cui alle premesse (€ 13.190,96 nei confronti del sig. Ferrara Rodolfo per rate scadute di finanziamenti) è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.L.R.P.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione il quale verserà il predetto importo al citato E.N.L.R.P.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

02A13519

DECRETO 11 novembre 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007, quattordicesima e quindicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 novembre 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 56.024 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 5 e 16 aprile, 6 maggio, 5 giugno, 9 luglio, 10 settembre, 15 ottobre 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quattordicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 5 aprile 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 5 aprile 2002.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 5 aprile 2002, entro le ore 11 del giorno 14 novembre2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 5 aprile 2002.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quindicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quattordicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione».

La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 5 aprile 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 15 novembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 novembre 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 novembre 2002.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al 2007, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 5 aprile 2002, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio, presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A13536

DECRETO 11 novembre 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 giugno 2002 e scadenza 30 giugno 2004, nona a decima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 217, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 novembre 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 56.024 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui é stato adottato il regolamento concernente la discipilina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 20 giugno 2002, 9 luglio 2002, 10 settembre 2002 e 4 ottobre 2002 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 28 giugno 2002 e scadenza 30 giugno 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ-24», con decorrenza 28 giugno 2002 e scadenza 30 giugno 2004, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 giugno 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 20 giugno 2002.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 20 giugno 2002, entro le ore 11 del giorno 12 novembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 20 giugno 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo

del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 giugno 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 13 novembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 novembre 2002, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 novembre 2002; la Sezione di Roma della Tesorenia provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2004, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A13544

DECRETO 20 novembre 2002.

Calendario delle estrazioni del lotto nel mese di dicembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del Gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997 ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 2000;

Visto l'art. 1 del regolamento per la disciplina delle estrazioni del gioco del lotto, adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1996, n. 691, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1997, che prevede la possibilità di effettuare più estrazioni per settimana;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1990 in base al quale, con decreto del Ministro delle finanze, deve essere stabilita l'ora ed il giorno di chiusura della raccolta delle giocate, nonché il termine entro il quale i relativi dati devono affluire al sistema di automazione;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 gennaio 1997 concernente il calendario delle estrazioni del gioco del lotto;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 26 marzo 1998;

Considerata anche la necessità, al fine di verificare in via sperimentale il gradimento del pubblico sulle nuove iniziative del gioco del lotto, di introdurre per il mese di dicembre 2002 quattro estrazioni straordinarie da effettuare nei giorni di giovedì, con conseguente modifica temporanea del tradizionale calendario delle estrazioni;

Decreta:

Nel mese di dicembre 2002 le estrazioni del gioco del lotto, alle quali sono abbinati i concorsi pronostici Enalotto di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958 e successive modificazioni, saranno effettuate in via straordinaria nei giorni di martedì, giovedì e sabato di ogni settimana. L'estrazione del 26 dicembre sarà effettuata il giorno 27 dicembre. Nei giorni 24 e 31 dicembre la raccolta del gioco terminerà alle ore 18 e le estrazioni saranno effettuate alle ore 18,30 e, comunque, non prima dell'avvenuto deposito delle matrici ottiche di tutte le ruote ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

Roma, 20 novembre 2002

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2002
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 302

ALLEGATO

Sulla base del decreto sopra indicato il nuovo calendario delle estrazioni del gioco del lotto, per il mese di dicembre 2002, è il seguente:

Nuova data	Giorno
3 dicembre 2002	martedì
5 dicembre 2002	giovedì
7 dicembre 2002	sabato
10 dicembre 2002	martedì
12 dicembre 2002	giovedì
14 dicembre 2002	sabato
17 dicembre 2002	martedì
19 dicembre 2002	giovedì
21 dicembre 2002	sabato
24 dicembre 2002	martedì
27 dicembre 2002	venerdì
28 dicembre 2002	sabato
31 dicembre 2002	martedì

Considerato che il regolamento dell'Enalotto all'art. 8 prevede la possibilità di effettuare due o più giocate «in abbonamento» valevoli per più concorsi consecutivi e che pertanto sono in circolazione ricevute di gioco effettuate in «abbonamento» i cui riferimenti numerici, (numero concorso) a seguito del nuovo calendario di dicembre 2002 dei gioco del lotto, si riferiscono a date diverse al fine di evitare confusione e garantire la regolarità del concorso pronostici si dispone che farà fede il numero del concorso riportato in schedina e non la data, quindi i precedenti riferimenti numero di concorso/data contenuti nelle giocate non sono più validi.

Pertanto a far tempo dall'estrazione del 3 dicembre 2002 i numeri di concorso indicati sulle schedine di gioco del concorso «Enalotto» saranno abbinati alle date di seguito elencate:

Numero concorso	Data precedente	Giorno	Nuova data	Giorno
97	4 dicembre 2002	mercoledì	3 dicembre 2002	martedì
98	7 dicembre 2002	sabato	5 dicembre 2002	giovedì
99	11 dicembre 2002	mercoledì	7 dicembre 2002	sabato
100	14 dicembre 2002	sabato	10 dicembre 2002	martedì
101	18 dicembre 2002	mercoledì	12 dicembre 2002	giovedì
102	21 dicembre 2002	sabato	14 dicembre 2002	sabato
103	—	—	17 dicembre 2002	martedì
104	—	—	19 dicembre 2002	giovedì
105	—	—	21 dicembre 2002	sabato
106	—	—	24 dicembre 2002	martedì
107	—	—	27 dicembre 2002	venerdì
108	—	—	28 dicembre 2002	sabato
109	—	—	31 dicembre 2002	martedì

02A13601

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 luglio 2002.

Attuazione della direttiva 2001/79/CE, che modifica la direttiva 87/153/CEE in materia di additivi nell'alimentazione animale, modifica del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2001/79/CE della Commissione del 17 settembre 2001, recante modifica della direttiva 87/153/CEE del Consiglio che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione animale;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, recante disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione animale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE, e 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione animale;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, recante attuazione della direttiva 90/220/CEE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato *D)* del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, è sostituito integralmente dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il decreto, sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 229

ALLEGATO

PARTE I

ADDITIVI DIVERSI DAI MICRORGANISMI E DAGLI ENZIMI

Considerazioni generali

Il presente documento è destinato a costituire una guida per l'istruzione dei fascicoli relativi alle sostanze ed ai preparati per i quali venga richiesta l'autorizzazione quali additivi negli alimenti per animali oppure per quelli relativi ad un nuovo utilizzo di un additivo autorizzato. In queste linee direttrici, il termine «additivo» si riferisce alle sostanze attive chimicamente specificate o ai preparati contenenti principi attivi nello stato in cui essi saranno incorporati nelle premiscele e negli alimenti per animali. I fascicoli devono consentire una valutazione degli additivi sulla base delle conoscenze attuali e garantire che essi rispettino i principi fondamentali fissati per la loro autorizzazione, che costituiscono l'oggetto delle disposizioni di cui all'art. 3 di questo regolamento. Quando un fascicolo riguarda un additivo costituito da o contenente organismi geneticamente modificati di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 92 e successive modifiche e aggiornamenti deve contenere, oltre alle informazioni previste dalle presenti linee direttrici, le informazioni aggiuntive di cui all'art. 5 del presente decreto (decreto del Presidente della Repubblica n. 433/2001).

I fascicoli devono contenere relazioni dettagliate su tutti gli studi condotti, da presentare nell'ordine e con la numerazione proposti nelle presenti linee direttrici. Essi devono comprendere i riferimenti e le copie di tutti i dati scientifici pubblicati che risultino pertinenti alla valutazione dell'additivo. Deve, preferibilmente, essere fornita anche una versione elettronica del fascicolo.

Gli studi sono destinati a dimostrare la sicurezza dell'utilizzo dell'additivo:

a) per la specie bersaglio ai livelli ai quali si propone di incorporare l'additivo nell'alimento per animali;

b) per le persone che potrebbero essere esposte all'additivo per inalazione o altro contatto con mucose, occhi o pelle nel corso della manipolazione dell'additivo in quanto tale o incorporato nelle premiscele o negli alimenti per animali;

c) per i consumatori che ingeriscono prodotti alimentari ottenuti da animali cui sia stato somministrato l'additivo, che potrebbero contenere residui dell'additivo o suoi metaboliti; ciò sarà garantito dalla fissazione dei limiti massimi di residui (MRL) e dei periodi di sospensione;

d) per gli animali e gli esseri umani attraverso la selezione e la diffusione di geni di resistenza antimicrobica;

e) per l'ambiente in relazione all'additivo stesso od ai prodotti da esso derivati direttamente e/o per escrezione da parte degli animali.

In generale devono essere forniti studi per stabilire l'identità, le condizioni di impiego, le proprietà fisicochimiche, i metodi di determinazione e l'efficacia dell'additivo, come pure il suo destino metabolico, i suoi residui e i residui dei prodotti del suo metabolismo, nonché gli effetti biologici e tossicologici sulle specie bersaglio. Quando l'additivo è destinato ad una categoria di animali che appartiene ad una specie determinata, gli studi sull'efficacia e sui residui devono essere condotti su quella categoria bersaglio. Gli studi necessari alla valutazione dei rischi per la salute umana o per l'ambiente dipenderanno essenzialmente dalla natura dell'additivo e dalle circostanze del suo utilizzo. A questo proposito non è applicabile alcuna norma rigida. Se necessario verranno richieste informazioni aggiuntive. L'omissione dal fascicolo di qualsiasi dato richiesto in base alle presenti linee direttrici deve essere motivata. In particolare, gli studi di mutagenicità, di cancerogenicità, di tossicità riproduttiva possono essere evitati solo se la composizione chimica, l'esperienza pratica, le conoscenze scientifiche o altre considerazioni possano far ragionevolmente escludere tali effetti. Gli studi devono essere condotti e le relative relazioni redatte in base ad idonee norme di qualità, ad esempio seguendo le norme di buone prassi di laboratorio (BPL) a norma del decreto ministeriale 26 giugno 1986 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120 e successive modifiche in materia di ispezione e verifica delle B.P.L.

Per quanto concerne le relazioni sulla qualità, sull'efficacia e sulla sicurezza devono essere fornite relazioni di esperti, che devono possedere qualifiche pertinenti e documentare una chiara esperienza nel settore specifico. Essi, inoltre non devono aver preso personalmente parte allo svolgimento dei test compresi nel fascicolo. Le relazioni devono contenere una dettagliata valutazione critica della documentazione fornita dal richiedente.

La determinazione delle proprietà fisicochimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche deve essere effettuata conformemente ai metodi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche e aggiornamenti, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose oppure con metodi aggiornati riconosciuti da organismi scientifici internazionali. L'utilizzo di metodi diversi deve essere motivato e, di tali metodi, deve essere dimostrata la validità e la riproducibilità.

Ciascun fascicolo deve contenere un riepilogo adeguato, una proposta in allegato e può contenere una monografia. I fascicoli relativi agli antibiotici, ai coccidiostatici e ad altre sostanze medicamentose, nonché ai fattori di crescita devono essere accompagnati da una monografia conforme al modello di cui al Capitolo V, che consenta l'identificazione e caratterizzazione dell'additivo a norma degli articoli 3 e 4 del presente regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 433/2001). Per tutti gli additivi deve essere fornita una scheda segnaletica conforme al modello di cui al Capitolo VI.

Per quanto concerne gli additivi destinati esclusivamente agli alimenti per animali da compagnia può non essere sempre necessario sottoporli ad un programma di test sulla tossicità cronica, sulla mutagenicità, sulla tossicità riproduttiva completo come quello previsto per gli additivi destinati all'alimentazione di animali da reddito dai quali vengono ottenuti prodotti per il consumo umano. Non sono richiesti studi sui residui negli animali da compagnia.

Per le finalità di seguito indicate è richiesto lo studio del metabolismo dell'additivo negli animali bersaglio da cui vengono ricavate derrate alimentari umane e nelle specie di laboratorio utilizzate per le prove di tossicità:

a) garantire la disponibilità di dati sufficienti sulla tossicità dell'additivo progenitore e degli eventuali metaboliti prodotti nella specie bersaglio cui il consumatore potrebbe essere esposto. A tal fine è importante un confronto tra il destino metabolico dell'additivo nelle specie animali bersaglio e in quelle di laboratorio utilizzate per le prove di tossicità.

b) individuare e quantificare gli opportuni residui marcatori da utilizzare per fissare l'MRL del residuo marcatore ed i periodi di sospensione per il prodotto finale.

CAPITOLO I: *Riepilogo dei dati nel fascicolo.*

Il riepilogo deve seguire l'ordine delle linee direttrici e trattare tutte le varie parti con indicazione dei riferimenti alle pagine corrispondenti del fascicolo. Deve, inoltre, contenere una proposta che rispetti tutte le condizioni previste per l'autorizzazione richiesta.

CAPITOLO II: *Identità, caratteristiche e condizioni d'impiego dell'additivo; metodi di controllo.*

II.1. Identità dell'additivo.

1.1. Denominazioni commerciali previste per la commercializzazione

1.2. Tipo di additivo in base all'azione principale. Laddove possibile, devono essere allegate prove relative ai suoi meccanismi di azione. Eventuali altri impieghi del principio attivo devono essere precisati.

1.3. Composizione qualitativa e quantitativa (principio attivo, altri componenti, impurità, variazione tra le partite). Se il principio attivo è costituito da una miscela di vari componenti attivi ciascuno dei quali chiaramente definibile, occorre descrivere separatamente i principali componenti e indicare le loro proporzioni nella miscela.

1.4. Stato fisico, distribuzione delle particelle in base alla loro dimensione, forma delle particelle, densità, peso specifico apparente; per i liquidi: viscosità, tensione superficiale.

1.5. Procedimento di fabbricazione, compresi eventuali trattamenti specifici.

II.2. Caratterizzazione delle sostanze attive.

2.1. Denominazione generica, denominazione chimica secondo la nomenclatura UICPA (Unione internazionale di chimica pura e applicata), altre denominazioni generiche internazionali e abbreviazioni. Numero CAS (Chemical Abstracts Service Number).

2.2. Formula di struttura, formula molecolare e peso molecolare.

Se i principi attivi sono prodotti di fermentazione, indicare origine microbica (denominazione e sede della raccolta delle colture riconosciuta quale autorità internazionale di deposito possibilmente nell'Unione europea, presso la quale il ceppo è depositato, numero di deposito del ceppo, nonché tutte le pertinenti caratteristiche morfologiche, fisiologiche, genetiche e molecolari necessarie alla sua identificazione). Per i ceppi geneticamente modificati devono essere fornite informazioni sulla modificazione genetica.

2.3. Purezza

Identificazione e quantificazione delle eventuali impurità chimiche e microbiche nonché delle sostanze tossiche, conferma dell'assenza di organismi produttori.

2.4. Proprietà pertinenti

Proprietà fisiche delle sostanze chimicamente specificate: costante di dissociazione, pKa, proprietà elettrostatiche, punto di fusione, punto di ebollizione, densità, pressione di vapore, solubilità in acqua e in solventi organici, Kow e Koc, spettri di massa e di assorbimento, dati RMN, possibili isomeri ed ogni altra opportuna proprietà fisica.

2.5. Procedimenti di fabbricazione e purificazione, mezzi utilizzati e, nel caso dei prodotti di fermentazione, variazione tra le partite.

II.3. Caratterizzazione dell'additivo: proprietà fisicochimiche e tecnologiche.

3.1. Stabilità di ciascuna formulazione dell'additivo rispetto alle condizioni ambientali, quali luce, temperatura, pH, umidità, ossigeno e materiale di imballaggio. Durata di conservazione dell'additivo nella forma in cui esso viene commercializzato.

3.2. Stabilità di ciascuna formulazione dell'additivo durante la preparazione e la conservazione delle premiscele e degli alimenti per animali, in particolare stabilità rispetto alle previste condizioni di lavorazione/conservazione (calore, umidità, pressione/sollecitazione di taglio, tempo e materiale d'imballaggio). Possibili prodotti di degradazione o decomposizione. Durata di conservazione prevista dell'additivo.

3.3. Altre proprietà fisicochimiche o tecnologiche idonee ad ottenere e conservare miscele omogenee nelle premiscele e negli alimenti per animali, proprietà antipolvere ed elettrostatiche, possibilità di dispersione nei liquidi.

3.4. Incompatibilità o interazioni prevedibili con gli alimenti per animali, gli eccipienti, altri additivi approvati o con medicinali.

II.4. Condizioni di utilizzo dell'additivo.

4.1. Quando un additivo produce notevoli effetti tecnologici e zootecnici deve soddisfare i requisiti previsti per entrambi gli effetti ad esso attribuiti. Devono essere individuati e motivati gli effetti attribuiti a ciascun additivo.

4.2. Utilizzo tecnologico proposto nella produzione di alimenti per animali o, se del caso, nelle materie prime.

4.3. Modalità di utilizzo proposta nell'alimentazione animale (ad esempio specie o categorie di animali e classe di età/fase di produzione dell'animale, tipo di alimento e controindicazioni).

4.4. Metodo e livello proposti per l'inclusione nelle premiscele e negli alimenti per animali o, se del caso, nelle materie prime, in percentuale ponderale dell'additivo e delle sostanze chimicamente specificate rispetto alle premiscele, agli alimenti per animali o, se del caso, alle materie prime, con proposta della dose nell'alimento finale per animali, proposta della durata di somministrazione e del periodo di sospensione laddove opportuno.

4.5. Devono essere forniti i dati relativi ad altri usi noti del principio attivo (ad esempio in prodotti alimentari, nella medicina umana o veterinaria, in agricoltura e nell'industria).

4.6. Proposta di una scheda di dati di sicurezza dei materiali, come previsto decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni ed aggiornamenti, che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ed eventualmente proposta di misure per la prevenzione di rischi professionali e di mezzi di protezione durante la fabbricazione, la manipolazione e lo smaltimento.

II.5. Metodi di controllo.

5.1. Descrizione dei metodi utilizzati per la determinazione dei criteri indicati ai punti 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 di questo capitolo.

5.2. Descrizione dei metodi analitici qualitativi e quantitativi per il controllo ordinario del principio attivo nelle premiscele e negli alimenti per animali. Tale metodo deve essere convalidato mediante analisi di confronto (ring test) che coinvolgano almeno quattro laboratori oppure deve essere convalidato internamente sulla base di linee direttrici armonizzate a livello internazionale per la convalida interna dei metodi di analisi in relazione ai seguenti parametri: applicabilità, selettività, calibrazione, accuratezza, precisione, campo di variazione, limite di rilevazione, limite di quantificazione, sensibilità, robustezza e fattibilità. Devono essere fornite le prove della valutazione di tali caratteristiche (5.4).

5.3. Descrizione dei metodi analitici qualitativi e quantitativi per la determinazione dei residui marcatori del principio attivo nei tessuti bersaglio e nei prodotti di origine animale.

5.4. I metodi di cui ai punti 5.2 e 5.3 devono essere accompagnati da informazioni concernenti il metodo di campionamento utilizzato, i tassi di recupero, la specificità, l'accuratezza, la precisione, i limiti di rilevazione, i limiti di quantificazione e la procedura di convalida utilizzata. Devono essere forniti i campioni di riferimento del princi-

pio attivo e/o dei residui marcatori, nonché informazioni sulle condizioni di conservazione ottimali per questi campioni di riferimento. Nel mettere a punto i metodi, occorre tener conto del fatto che i relativi limiti di quantificazione devono essere inferiori agli MRL. Deve essere inoltre considerato se essi siano idonei per le analisi ordinarie.

CAPITOLO III: *Studi relativi all'efficacia dell'additivo.*

III.1. Studi degli effetti sugli alimenti per animali.

Tali studi riguardano additivi tecnologici, quali antiossidanti, conservanti, leganti, emulsionanti, stabilizzanti, gelificanti, modificatori del pH, ecc., che sono destinati a migliorare o stabilizzare le caratteristiche delle premiscele e degli alimenti per animali ma non hanno alcun effetto biologico diretto sulla produzione animale. Tutte le attività o gli effetti attribuiti all'additivo devono essere motivati mediante informazioni scientifiche.

Occorre dimostrare l'efficacia dell'additivo nelle condizioni d'impiego previste mediante il confronto con opportuni mangimi di riferimento, avvalendosi di criteri opportuni rappresentati da metodi accettabili riconosciuti. Le ricerche devono essere concepite e realizzate in modo da consentire una valutazione statistica.

Devono essere fornite informazioni complete sul principi attivi, sui preparati, sulle premiscele e sugli alimenti esaminati, sul numero di riferimento dei lotti, sul trattamento dettagliato e sulle condizioni delle prove. Per ciascun esperimento devono essere descritti gli effetti positivi e negativi d'ordine sia tecnologico sia biologico.

III.2. Studi degli effetti sugli animali.

Gli studi sugli additivi zootecnici devono essere eseguiti nelle specie bersaglio/categorie di animali cui è destinato l'additivo facendo una comparazione con gruppi di controllo negativo (cui non siano somministrati antibiotici, fattori della crescita o altre sostanze medicamentose) ed eventualmente con gruppi di animali alimentati con mangimi contenenti additivi approvati nell'UE e di nota efficacia, somministrati nel dosaggio raccomandato (controllo positivo).

Gli animali utilizzati devono essere sani e preferibilmente appartenere ad un gruppo omogeneo. Gli studi devono consentire la valutazione dell'efficacia dell'additivo in rapporto alle pratiche di allevamento dell'UE. Per tutte le sperimentazioni devono, laddove possibile, essere utilizzati modelli di protocollo simili in modo che in ultima analisi i dati possano essere controllati per verificarne l'omogeneità ed aggregati (qualora tale sia l'indicazione dei test) ai fini della valutazione statistica.

Non viene raccomandato un unico modello; è prevista la flessibilità per lasciare spazio alla libertà scientifica nella progettazione ed esecuzione degli studi. Il modello sperimentale utilizzato deve essere motivato sulla base delle caratteristiche addotte per l'utilizzo dell'additivo e comportare un'adeguata potenza statistica.

2.1. Per i coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose

L'importanza deve essere attribuita principalmente alle prove degli effetti specifici (ad esempio specie controllate, fasi del ciclo biologico influenzate) ed in particolare alle proprietà profilattiche (ad esempio morbilità, mortalità, conteggio delle oocisti e quadro delle lesioni).

Devono essere fornite informazioni relative all'effetto sull'efficacia alimentare del mangime e sull'aumento di peso vivo.

I dati richiesti sull'efficacia comportano tre fasi di sperimentazione sugli animali bersaglio:

a) esperimenti controllati in batteria (infezioni singole e miste);

b) studi controllati all'interno di un box (condizioni simulate di impiego);

c) sperimentazioni controllate sul campo (condizioni reali di impiego).

Contemporaneamente e laddove ciò sia pertinente devono essere registrati, nell'ambito delle prove di efficacia, ulteriori dati per consentire una valutazione dell'interferenza con la crescita e con il tasso di conversione dei mangimi (volatili da ingrasso, pollastre da rimonta e conigli), degli effetti sulla fertilità delle uova e sulla loro schiusa (uccelli nidificanti).

2.2. Per altri additivi zootecnici

Devono essere fornite informazioni relative agli effetti sull'assunzione di mangime, sul peso corporeo, sull'assimilazione degli alimenti (preferibilmente riferita alla sostanza secca), sulla qualità e sulla resa del prodotto, nonché su qualsiasi altro parametro che abbia un'influenza positiva sull'animale, sull'ambiente, sul produttore o sul consumatore. Gli studi devono comprendere, laddove opportuno, un'indicazione del rapporto dose/risposta.

2.3. Condizioni sperimentali

Le sperimentazioni devono essere condotte perlomeno in due sedi diverse. I dati verranno riportati separatamente, con informazioni dettagliate sui controlli e su ciascun trattamento sperimentale. Per quanto riguarda i dati descrittivi generali, il protocollo della sperimentazione deve essere attentamente preparato nella forma seguente.

2.3.1. Mandria o gregge: ubicazione e dimensioni; condizioni di alimentazione e allevamento metodo di alimentazione; per le specie acquatiche dimensione e numero delle vasche o delle reti nell'allevamento e qualità dell'acqua.

2.3.2. Animali: specie (per specie acquatiche destinate al consumo umano esse vengono identificate utilizzando la denominazione non scientifica seguita tra parentesi dalla denominazione in latino o linneana), razza, età, sesso, procedura di identificazione, fase fisiologica e salute generale.

2.3.3. Numero dei test e dei gruppi di controllo, numero di animali in ciascun gruppo. Il numero dagli animali coinvolti nelle sperimentazioni deve consentire l'analisi statistica. Devono essere indicati i metodi di valutazione statistica utilizzati. Devono essere fornite almeno tre (3) sperimentazioni confrontabili indipendenti con livello di probabilità pari a $p< 0,05$ per ciascuna categoria di animali interessata per dimostrare l'effetto indicato. Nel caso dei ruminanti potrebbe essere accettato un più basso livello di probabilità pari a $p< 0,10$. La relazione deve riguardare tutti gli animali o tutte le unità sperimentali coinvolti nelle sperimentazioni. Devono essere indicati i casi che non possono essere valutati a causa della mancanza o della perdita di dati e deve essere classificata la loro distribuzione all'interno dei gruppi di animali.

2.3.4. Diete: descrizione delle modalità di fabbricazione e della composizione quantitativa delle diete indicando gli ingredienti utilizzati ed i relativi principi nutritivi pertinenti (valori analitici) ed energia. Documentazione relativa all'assunzione di mangime.

2.3.5. Deve essere stabilita la concentrazione negli alimenti per animali del principio attivo (e se del caso delle sostanze utilizzate a fini comparativi) mediante un'analisi di controllo, che si avvalga di un appropriato metodo riconosciuto. Indicare i numeri di riferimento dei lotti.

2.3.6. Data e durata esatta delle prove. Data e natura degli esami eseguiti.

2.3.7. Studi di determinazione della dose: lo scopo di questi studi è spiegare la motivazione della scelta di una dose o di un intervallo di dosaggio dichiarati come pienamente efficaci. La determinazione della dose si baserà su un controllo (senza somministrazione di antibiotici, di fattori della crescita o di altre sostanze medicamentose) e su almeno tre livelli diversi da zero negli animali bersaglio.

2.3.8. Devono essere indicati i tempi e la prevalenza di eventuali conseguenze indesiderabili del trattamento in singoli o gruppi (devono essere fornite informazioni dettagliate del programma di osservazione utilizzato nello studio).

2.3.9. Tutti gli additivi studiati nelle condizioni di allevamento devono offrire valide prove scientifiche di sicurezza per l'utilizzatore, il consumatore, l'animale e l'ambiente. Quando un additivo non sod-

disfa i requisiti per la sicurezza del consumatore, qualsiasi studio deve essere progettato in modo di impedire l'immissione nella catena alimentare dei prodotti animali ottenuti dagli animali da esperimento.

III.3. Studi della qualità dei prodotti di origine animale.

I prodotti animali devono essere, a seconda dei casi, esaminati per le loro proprietà organolettiche, nutrizionali, igieniche e tecnologiche.

III.4. Studi relativi agli effetti sulle caratteristiche delle deiezioni animali.

Se l'additivo è destinato a modificare alcune caratteristiche delle deiezioni animali (ad esempio azoto, fosforo, odore, volume), sono necessari studi che dimostrino tali proprietà.

CAPITOLO IV: *Studi relativi alla sicurezza d'impiego dell'additivo*

Gli studi delineati in questo Capitolo sono destinati a consentire la valutazione di quanto segue:

sicurezza dell'impiego dell'additivo nella specie bersaglio;

qualsiasi rischio collegato alla selezione e/o al trasferimento della resistenza agli antibiotici nonché qualsiasi rischio di maggiore persistenza e/o riassorbimento degli enteropatogeni;

i rischi per il consumatore che potrebbero derivare dal consumo di prodotti alimentari contenenti residui dell'additivo o dei suoi metaboliti;

i rischi da inalazione o da contatto con altre mucose, con occhi o pelle per le persone che devono manipolare l'additivo in quanto tale o incorporato nelle premiscele o negli alimenti per animali;

i rischi di effetti negativi sull'ambiente dovuti all'additivo stesso od ai prodotti da esso derivati direttamente e/o per escrezione da parte degli animali.

Devono essere prese in considerazione le incompatibilità e/o le interazioni note tra l'additivo e i medicinali veterinari e/o i principali componenti della dieta, che concernono la specie interessata. Tali studi sono di norma tutti richiesti per ciascun additivo, salvo che non sia prevista una specifica esclusione o modifica dalla normativa vigente.

La presentazione di studi più limitati sarà di norma accettata nel caso in cui la proposta riguardi l'estensione dell'autorizzazione all'impiego ad una specie fisiologicamente e metabolicamente vicina ad una specie nella quale l'impiego dell'additivo sia già stato autorizzato. Questo ridotto complesso di dati deve dimostrare la sicurezza per la nuova specie e la mancanza di differenze significative per quanto concerne il destino metabolico dell'additivo ed i residui nei tessuti commestibili. L'MRL ed il periodo di sospensione proposti per la specie in questione devono essere motivati.

Per valutare i rischi per il consumatore e di conseguenza ai fini della determinazione degli MRL e del periodo di sospensione devono essere fornite le seguenti informazioni:

struttura chimica del principio attivo;

metabolismo nelle specie bersaglio oggetto della proposta;

natura dei residui in tali specie bersaglio;

studio della deplezione tissutale dei residui;

dati relativi agli effetti biologici del principio attivo e dei suoi metaboliti.

Può essere utile conoscere anche la biodisponibilità dei residui (liberi e legati) nel caso in cui vengano cioé prodotti molti metaboliti e non venga dimostrata la presenza di residui marcatori (cfr. paragrafo IV.1, sub 1.3.3).

Occorre inoltre conoscere la composizione e le proprietà fisicochimiche e biologiche dei principali escreti provenienti dall'additivo, al fine di definire l'ambito degli studi necessari per la valutazione del rischio di effetti sfavorevoli sull'ambiente o di persistenza nell'ambiente (cfr. paragrafo IV.5)

IV.1. Studi sulle specie bersaglio.

1.1. Test di tolleranza nelle specie/categorie di animali bersaglio

L'obiettivo è quello di determinare un margine di sicurezza (cioé un margine tra il dosaggio massimo proposto negli alimenti per animali e il livello minimo associato ad effetti indesiderati).

Un margine di sicurezza con un fattore non inferiore a 10 viene comunque considerato sufficiente ad escludere ulteriori prove. Tale test di tolleranza deve essere condono nelle specie/categorie di animali bersaglio preferibilmente durante tutta la durata del periodo produttivo anche se di norma sarebbe accettabile un periodo di prova di un mese. Ciò comporta almeno la valutazione dei segni clinici e di altri parametri al fine di valutare gli effetti sulla salute degli animali bersaglio. Deve essere compreso un gruppo di controllo negativo (cui non siano somministrati antibiotici, fattori della crescita o altre sostanze medicamentose). Sulla base del profilo tossicologico possono essere necessari ulteriori parametri. In questa Capitolo devono essere segnalati anche eventuali effetti indesiderati rilevati durante le prove di efficacia.

Qualora il prodotto sia destinato ad essere impiegato in animali utilizzabili a fini riproduttivi, devono essere condotti studi per individuare possibili danni alla funzione riproduttiva generale maschile o femminile oppure gli effetti nocivi sulla prole derivanti dalla somministrazione dell'additivo studiato.

1.2. Sicurezza microbiologica dell'additivo.

1.2.1. Tutti gli studi devono essere condotti con il più elevato dosaggio proposto.

1.2.2. Se il principio attivo presenta attività antimicrobica al livello della sua concentrazione nel mangime, occorrerebbe determinare, sulla base di procedure normalizzate, la concentrazione minima inibente (MIC) nei batteri patogeni e non patogeni, endogeni ed esogeni che interessano.

1.2.3. Test per determinare la capacità dell'additivo di:

indurre resistenza crociata agli antibiotici in questione;

selezionare nelle condizioni reali d'uso ceppi batterici resistenti nelle specie bersaglio; in tal caso ricerche sui meccanismi genetici per il trasferimento dei geni di resistenza.

1.2.4. Test per determinare l'effetto dell'additivo:

su una serie di organismi patogeni opportunisti presenti nell'apparato digerente (ad esempio enterobacteriacee, enterococchi e clostridia);

sul riassorbimento o sull'escrezione di microrganismi zoonosici, ad esempio Salmonella spp, Campylobacter spp.

1.2.5. Nel caso in cui il principio attivo presenti un'azione antimicrobica, devono essere forniti studi sul campo per il monitoraggio della resistenza batterica all'additivo.

1.3. Studi del metabolismo e dei residui

1.3.1. Tau studi intendono:

determinare le vie metaboliche del principio attivo quale base della relativa valutazione tossicologica;

individuare i residui e determinarne la cinetica nei tessuti e nei prodotti commestibili (latte, uova);

individuare gli escreti e ciò quale condizione preliminare per la valutazione del loro impatto sull'ambiente;

Talvolta, ad esempio nel caso degli additivi costituiti da prodotti di fermentazione, potrebbe essere necessario estendere gli studi ad altre sostanze aggiunte od ottenute durante il processo di fermentazione. Un esempio in tal senso è dato dal possesso di una tossicità significativa rispetto a quella dei componenti attivi dell'additivo.

1.3.2. Farmacocinetica

La pianificazione e il modello sperimentale degli studi devono tener conto delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche (età, tipo, sesso), della categoria zootecnica e delle particolarità ambientali della popolazione bersaglio. Laddove opportuno, va considerata l'incidenza della microflora intestinale o ruminale, del circolo enteroepatico o della cecotrofia. La posologia sperimentata deve essere quella destinata ad essere utilizzata ed eventualmente un multiplo di tale

dose laddove ciò sia motivato. Il principio attivo (compresa la sostanza marcata) deve essere incorporato nell'alimento per animali salvo che non ci sia una motivazione per non farlo.

Sono necessari i seguenti studi:

bilancio metabolico e cinetica nel plasma/sangue dopo la somministrazione di una sola dose per valutare il tasso e l'entità dell'assorbimento, della distribuzione e dell'eliminazione (urine, feci, branchie, bile, aria espirata, latte o uova);

individuazione dei principali (>10%) metaboliti negli escreti, salvo qualora un metabolita secondario (<10%) sembri rappresentare una preoccupazione d'ordine tossicologico;

distribuzione dei materiali marcati nei tessuti e nei prodotti a seguito della somministrazione di una sola dose ad animali in cui sia già stato raggiunto l'equilibrio dello stato stazionario con un additivo non marcato.

Gli studi di cui ai punti 1.3.1 e 1.3.2 devono comprendere le tecniche con traccianti isotopici o metodi alternativi pertinenti.

1.3.3. Studio dei residui

identificazione di quei residui [composto progenitore, metaboliti, prodotti di degradazione, residui legati] che rappresentano oltre il 10% del residuo totale (salvo qualora un metabolita secondario sembri rappresentare una preoccupazione d'ordine tossicologico) nei tessuti e nei prodotti commestibili (latte, uova) in condizioni di equilibrio metabolico, ovvero dopo la somministrazione di diverse dosi della sostanza marcata; rapporto tra il residuo marcatore ed il totale dei residui;

studio cinetico dei residui nei tessuti (compresi latte e uova laddove opportuno) nel corso del periodo di deplezione dopo il raggiungimento dello stato stazionario e mediante l'utilizzo del livello più elevato del profilo metabolico proposto, identificazione del tessuto bersaglio e del residuo marcatore;

studio della deplezione del residuo marcatore dai tessuti bersaglio (compresi latte e uova laddove opportuno) dopo la sospensione dell'additivo successiva alla somministrazione ripetuta in base alle condizioni di impiego proposte e sufficiente per il raggiungimento dello stato stazionario, in modo da fissare un periodo di sospensione sulla base dell'MRL stabilito;

il periodo di sospensione dell'additivo non deve avere durata inferiore al tempo necessario affinché la concentrazione del residuo marcatore individuato nel tessuto bersaglio scenda al di sotto del valore MRL (limite di affidabilità del 95%). Devono essere presi in considerazione come requisito minimo punti temporali tra loro distanziati, scelti in modo appropriato in ragione della fase di deplezione del principio attivo e dei suoi metaboliti, nonché almeno quattro animali per punto temporale in base alla specie (dimensioni, variabilità genetica)

IV.2. Studi su animali da laboratorio.

Tali studi devono essere effettuati sul principio attivo utilizzando metodi di prova normalizzati internazionalmente riconosciuti come quelli descritti nelle OECD Guidelines for methodological details (linee direttrici dell'OCSE sui dettagli metodologici) e sulla base dei principi delle buone prassi di laboratorio (BPL). Possono essere necessari ulteriori studi su determinati metaboliti prodotti dalla specie bersaglio qualora essi non si sviluppino in misura significativa nelle specie impiegate nei test di laboratorio. Quando sono disponibili dati relativi all'uomo, può essere necessario prendere in considerazione anche questo aspetto nel momento in cui si decida quali altri studi eseguire.

2.1. Tossicità acuta

Studi della tossicità orale acuta devono essere condotti almeno in due specie di mammiferi. Una specie di laboratorio può, laddove opportuno, essere sostituita da una specie bersaglio. Non occorrerà individuare una DL50 precisa; di norma è sufficiente una determinazione approssimativa della dose letale minima. Al fine di ridurre il numero e le sofferenze degli animali trattati, il dosaggio massimo non deve superare 2000 mg/kg pc e si raccomandano metodi alternativi (saggio limite, metodo a dose fissa, metodo della classe di tossicità acuta).

I rischi per i lavoratori devono essere valutati in una serie di studi nei quali venga utilizzato il prodotto (principio attivo ed eccipiente nella forma in cui il prodotto sarà disponibile in commercio). Devono essere condotti studi sul potere di irritazione cutanea e nel caso in cui risultino positivi occorrerebbe valutare il potere di irritazione delle membrane mucose (ad esempio occhi). Devono inoltre essere valutati il rischio allergenico e di sensibilizzazione della cute. Devono essere eseguiti studi sull'inalazione acuta nel caso in cui sia probabile che il prodotto dia origine ad una polvere o ad un vapore inalabili.

2.2. Studi di genotossicità, compresa la mutagenicità

Per identificare i principi attivi ed eventualmente i loro metaboliti e prodotti di degradazione con proprietà mutagene e genotossiche, deve essere eseguita una serie di almeno tre prove combinate di genotossicità. La batteria dei test deve di norma comprendere prove nei sistemi procariota ed eucariota, compresi sistemi di saggio in vitro e in vivo nei mammiferi. Laddove opportuno tale test devono essere condotti con e senza attivazione metabolica nei mammiferi.

La scelta dei test deve essere motivata sulla base della loro affidabilità nella valutazione degli effetti genotossici sui diversi loci genetici a livello genico, cromosomico e genomico. Possono essere opportune ulteriori prove in base all'esito dei test eseguiti e alla luce del profilo complessivo di tossicità della sostanza, nonché dell'uso che se ne intende fare. Le prove devono essere eseguite conformemente a procedure convalidate consolidate ed aggiornate. Quando il bersaglio del test è il midollo osseo, in presenza di un risultato negativo occorre fornire la prova dell'esposizione delle cellule alla sostanza in esame.

2.3. Studi della tossicità orale subcronica (novanta giorni)

Le prove devono durare almeno novanta giorni. Nel caso di additivi destinati ad essere utilizzati in specie animali da cui si ottengono prodotti alimentari, gli studi devono essere condotti su due specie animali, una delle quali deve essere una specie di non roditori, che potrebbe a sua volta essere la specie bersaglio. Nel caso di additivi destinati ad animali per i quali non è previsto il consumo da parte dell'uomo, sono sufficienti studi sulla specie bersaglio: al fine di ottenere la risposta alla dose, il principio attivo deve essere somministrato almeno a tre livelli oltre che al gruppo di controllo. La dose massima deve di norma produrre segni di effetti nocivi. Il dosaggio minimo non deve produrre alcun segno di tossicità.

2.4. Studi di tossicità orale cronica (compresi gli studi di cancerogenicità)

Uno studio della tossicità cronica, comprendente eventualmente un esame della cancerogenicità, deve essere condotto in almeno una specie di roditori.

Gli studi di cancerogenicità possono non essere necessari nel caso in cui il principio attivo ed i suoi metaboliti:

forniscano risultati costantemente negativi in una serie adeguata di test di genotossicità;

non siano strutturalmente correlati a noti agenti cancerogeni;

non producano effetti che facciano ipotizzare un rischio di (pre)neoplasia nelle prove di tossicità cronica.

2.5. Studi di tossicità riproduttiva, inclusa la teratogenicità

2.5.1. Studi di tossicità riproduttiva su due generazioni

Devono essere condotti studi relativi alla funzione riproduttiva, che devono estendersi su almeno due generazioni in linea diretta (F1, F2) e devono essere associati ad uno studio di teratogenicità. La sostanza in esame viene somministrata ai maschi e alle femmine a partire da un certo momento prima dell'accoppiamento e la somministrazione deve proseguire fino allo svezzamento della generazione F2.

Devono essere analizzati e segnalati tutti i dati pertinenti relativi alla fertilità, alla gestazione, al parto, al comportamento della madre, all'allattamento, all'accrescimento e allo sviluppo della generazione F1 dalla fecondazione fino alla maturità e allo sviluppo della generazione F2 fino allo svezzamento.

2.5.2. Studio di teratogenicità

Lo studio di teratogenicità riguarda la tossicità embrio-fetale. Deve essere condotto in almeno due specie.

2.6. Studi del metabolismo e dell'eliminazione

Devono essere condotti studi dell'assorbimento, della distribuzione nei liquidi e nei tessuti organici e delle vie di eliminazione. Deve essere condotto uno studio metabolico che comprenda il bilancio metabolico e l'identificazione dei principali metaboliti nelle urine e nelle feci in animali di entrambi i sessi ed appartenenti agli stessi ceppi di quelli utilizzati negli studi tossicologici. Deve essere somministrata un'unica dose della molecola marcata (cfr. 4.1.3), una volta raggiunto

lo stato stazionario d'equilibrio utilizzando il composto non marcato in un dosaggio simile al dosaggio più elevato proposto per l'utilizzo nell'animale bersaglio.

2.7. Biodisponibilità dei residui

La valutazione del rischio per i consumatori connesso a determinati residui contenuti nei prodotti di origine animale, ovvero relativo ai residui legati, può tener conto di un ulteriore fattore di sicurezza basato sulla determinazione della loro biodisponibilità mediante l'utilizzo di idonei animali di laboratorio e appropriati metodi riconosciuti.

2.8. Altri studi tossicologici e farmacologici specifici

Laddove esistano motivi di preoccupazione, devono essere condotti ulteriori studi in grado di fornire ulteriori informazioni utili per la valutazione della sicurezza dei principio attivo e dei suoi residui.

2.9. Determinazione di una dose senza effetto osservato (NOEL)

Al fine di individuare un NOEL espresso come mg/kg di peso corporeo al giorno, devono essere presi in considerazione tutti i risultati sopraindicati ed i dati pubblicati pertinenti (comprese eventuali opportune informazioni sugli effetti del principio attivo sull'uomo), nonché, laddove ciò sia opportuno, le informazioni su strutture chimiche strettamente correlate. Deve essere prescelto il NOEL più basso.

Ciononostante il NOEL da utilizzare per il calcolo della dose giornaliera accettabile (DGA) deve, a seconda dei casi, essere scelto sulla base degli effetti tossicologici o farmacologici. Per quanto concerne alcuni additivi, ad esempio gli antibatterici, può essere meglio fissare la DGA sulla base degli effetti sulla microflora dell'intestino umano. In mancanza di metodi per descrivere la flora intestinale che siano convalidati ed accettati a livello internazionale, possono risultare più opportuni gli effetti su ceppi batterici selezionati e sensibili dell'intestino umano.

IV.3. Valutazione della sicurezza per il consumatore umano.

3.1. Proposta di una dose giornaliera accettabile (DGA) per l'additivo.

Laddove opportuno, deve essere proposta una DGA.

La DGA (espressa come milligrammi di additivo o materiale ad esso connesso per persona al giorno) si ottiene dividendo il NOEL (dose senza effetto osservato) per un opportuno fattore di sicurezza e moltiplicando per il peso corporeo umano medio (pc) di 60 kg. Il NOEL espresso quindi come milligrammi per chilogrammo di peso corporeo può essere scelto utilizzando i risultati tossicologici o farmacologici. In alcuni casi può essere maggiormente pertinente una DGA basata sulle proprietà microbiologiche degli additivi. La scelta dipende dalla proprietà maggiormente pertinente in termini di rischio per la salute del consumatore.

Il fattore di sicurezza utilizzato nel determinare la DGA di un determinato additivo deve essere prescelto tenendo presente:

la natura dell'effetto biologico utilizzato per individuare il NOEL;

la pertinenza di tale effetto rispetto all'uomo e la reversibilità dell'effetto medesimo;

la gamma e la qualità dei dati utilizzati per individuare il NOEL;

eventuali effetti noti dei componenti del residuo.

Nel calcolo della DGA viene di solito utilizzato un fattore di sicurezza pari almeno a 100 (cioè un fattore 10 per tener conto della possibile variazione tra le specie ed un ulteriore fattore 10 per tener conto di possibili risposte diverse tra esseri umani). Qualora siano disponibili i dati sul principio attivo relativi all'uomo può essere accettabile un più basso fattore di sicurezza.

3.2. Proposta dei limiti massimi di residui (MRL) dell'additivo

Il calcolo dell'MRL si fonda sull'ipotesi che l'unica fonte di possibile esposizione dell'uomo sia rappresentata dall'assunzione di tessuto commestibile, latte ed ovoprodotti. Altrimenti occorre tener conto delle altre fonti.

Numerose sostanze di questo tipo sono state utilizzate quali additivi nei mangimi e per altre applicazioni. In tali casi gli MRL devono essere gli stessi. In alcuni casi, sulla base di rigorose valutazioni scientifiche, possono anche essere calcolati MRL diversi per ciascun utilizzo; questo accade quando la via di somministrazione, la quantità, la frequenza e la durata della somministrazione sono sufficientemente diverse da quelle previste per l'utilizzo quale mangime ed esistono prove in grado di indicare che la cinetica e/o il metabolismo potrebbero dar luogo a profili diversi dei residui. In tali casi si prevede l'applicazione dell'MRL più rigoroso.

Per fissare un MRL, occorre definire la natura chimica della sostanza farmaco-correlata da utilizzare ai fine di specificare i livelli dei residui nel tessuti. Ciò è noto come residuo marcatore. Questo componente di residuo non deve necessariamente essere il residuo di interesse tossicologico, ma deve essere prescelto quale indicatore idoneo a rappresentare il totale del residuo significativo. Nel corso degli studi relativi alla deplezione devono essere determinati, ad ogni punto temporale, i rapporti residuo marcatore/residui totali in relazione alla DGA (ovvero rapporto residuo marcatore/residui radioattivi totali, residuo marcatore/tutti i residui biologicamente attivi). Questo rapporto deve, in particolare, essere noto per il punto temporale prescelto per determinare gli MRL. Occorre inoltre disporre di un metodo analitico idoneo per questo residuo marcatore in modo da garantire il rispetto dell'MRL.

Nel determinare gli MRL (espressi in g/Kg di residuo marcatore per Kg di tessuto o prodotto commestibile umido) sulla base di una data DGA, devono essere applicati i seguenti valori per quanto concerne il consumo giornaliero di alimenti da parte dell'uomo:

	Mammiferi	Uccelli	Pesci
Muscolo	300 g	300 g	300 g (*)
Fegato	100 g	100 g	
Rene	50 g	10 g	
Grasso	50 g (**)	90 g (***)	
+ latte	1500 g		
+ uova		100 g	

(*) Muscolo e pelle nelle proporzioni naturali;
(**) Per i suini 50 grammi di grasso e pelle nelle proporzioni naturali;
(***) Grasso e pelle nelle proporzioni naturali.

I singoli MRL nei diversi tessuti devono riflettere la cinetica della deplezione dei residui nei tessuti delle specie animali nei quali si intende utilizzare la sostanza in questione. Occorre un metodo analitico con un limite di quantificazione inferiore all'MRL (cfr. Capitolo II, punto 5.3).

Qualora la sostanza possa dare origine ad un residuo nei tessuti e nei prodotti, occorrebbe proporre MRL tali che il totale del residuo tossicologicamente (o microbiologicamente) significativo ingerito giornalmente sia inferiore alla DGA (cfr. tabella sopra).

L'MRL deve essere fissato solo dopo aver esaminato e tenuto conto di ogni altra possibile fonte di esposizione del consumatore ai componenti dei residui.

Nel caso di alcuni additivi, si potrebbero formare nel latte, nelle uova o nella carne residui al di sotto degli MRL in grado comunque di interferire con la qualità dei prodotti aumentati in determinati processi di trasformazione alimentare, quale ad esempio l'utilizzo del latte nella fabbricazione del formaggio. Nel caso di tali additivi, oltre a fissare gli MRL, può risultare opportuno prendere in considerazione un residuo massimo compatibile con la trasformazione (alimentare).

In alcuni casi non sarà necessario un MRL, ad esempio quando:

non vi è alcuna biodisponibilità dei residui e non vi è alcun effetto nocivo sull'intestino umano, compresa la relativa microflora;

si assiste ad una completa degradazione in sostanze nutritive o innocue nelle specie bersaglio;

la DGA è «non specificata» a causa di una ridotta tossicità nelle prove sugli animali;

l'utilizzo è limitato esclusivamente ad alimenti per gli animali da compagnia;

una sostanza è approvata anche quale additivo alimentare; in tal caso un MRL non è di norma richiesto qualora il residuo marcatore sia principalmente rappresentato dalla sostanza madre e costituisca solo una percentuale esigua della DGA dell'additivo alimentare.

3.3. Proposta del periodo di sospensione relativo all'additivo.

Il periodo di sospensione verrà fissato sulla base degli MRL. Il periodo di sospensione comprende il periodo successivo all'interruzione della somministrazione dell'additivo nella formulazione proposta;

periodo necessario per consentire un abbassamento dei livelli dei residui al di sotto degli MRL (limite di affidabilità del 95%).

Per determinare un periodo di sospensione, può essere individuato un determinato tessuto commestibile sostitutivo di altri, al quale viene dato il nome di tessuto bersaglio.

IV.4. Valutazione della sicurezza dei lavoratori.

I lavoratori possono essere esposti per inalazione oppure per via topica durante la fabbricazione oppure la manipolazione o l'utilizzo dell'additivo, come ad esempio nel caso della manodopera occupata in agricoltura che rischia di essere esposta durante la manipolazione o la miscelazione dell'additivo. Devono essere fornite ulteriori informazioni sulle modalità di manipolazione delle sostanze. Deve essere compresa una valutazione del rischio per i lavoratori. Un'importante fonte di informazioni per la valutazione dei rischi per i lavoratori derivanti dall'esposizione all'additivo per inalazione o per via topica è costituita dalla conoscenza dell'impianto di produzione. Particolare preoccupazione destano gli additivi/gli alimenti trattati con additivi e/o gli escreti animali che sono costituiti da polveri secche o che possono dar origine a polveri secche e gli additivi dei mangimi che possono presentare rischi allergenici.

4.1. Valutazione del rischio tossicologico per la sicurezza dei lavoratori

4.1.1. Effetti sul sistema respiratorio

Devono essere fornite prove che dimostrino che le polveri in sospensione non rappresenteranno un pericolo per la salute dei lavoratori. Tra tali prove devono figurare, laddove necessario, test per inalazione negli animali da laboratorio, dati epidemiologici pubblicati e/o i dati del richiedente relativi al proprio impianto e/o i test di irritazione cutanea e di sensibilizzazione respiratoria.

4.1.2. Effetti sugli occhi e sulla cute

Laddove disponibili, devono essere fornite prove dirette, relative a situazioni note in cui sia coinvolto l'uomo, dell'assenza di potere di irritazione e/o di sensibilizzazione. Queste prove devono essere integrate dai risultati di prove convalidate su animali concernenti l'irritazione cutanea ed oculare ed il rischio di sensibilizzazione associati all'utilizzo dell'additivo in questione.

4.1.3. Tossicità sistemica

l dati sulla tossicità elaborati per soddisfare i requisiti di sicurezza (comprese le prove di tossicità a dosi ripetute, mutagenicità, cancerogenicità) devono essere utilizzati per valutare altri aspetti della sicurezza dei lavoratori. Nel far ciò, occorre ricordare che le vie più probabili di esposizione sono rappresentate dalla contaminazione della cute e/o dall'inalazione dell'additivo.

4.2. Valutazione dell'esposizione

Devono essere fornite informazioni su come l'utilizzo dell'additivo potrebbe dar luogo ad ogni forma di esposizione: per inalazione, per via cutanea o per ingestione. Tali informazioni devono comprendere una valutazione quantitativa, laddove essa sia disponibile, riguardante ad esempio la tipica concentrazione atmosferica, la contaminazione cutanea o l'ingestione. Qualora non siano disponibili informazioni quantitative, devono essere fornite informazioni sufficienti che consentano di valutare adeguatamente l'esposizione.

4.3. Misure per controllare l'esposizione

Sulla base delle informazioni relative alla valutazione tossicologica e alla valutazione dell'esposizione deve essere tratta una conclusione sui rischi per la salute degli utenti (rischio sistemico, tossicità, potere di irritazione e sensibilizzazione) associati a misure ragionevoli per il controllo dell'esposizione. Qualora il rischio sia inaccettabile, devono essere adottate misure precauzionali per controllare od eliminare l'esposizione. Soluzioni preferibili sono rappresentate da una nuova formulazione del prodotto o dalla modifica delle procedure di produzione, utilizzo e/o smaltimento dell'additivo. L'utilizzo di dispositivi di protezione individuale deve essere considerato come l'ultima possibilità di protezione da eventuali rischi residui, una volta le misure di controllo.

IV.5. Valutazione del rischio ambientale.

È importante considerare l'impatto ambientale degli additivi degli alimenti per animali in quanto la loro somministrazione interessa di solito un lungo arco di tempo (anche l'intero arco della vita), in quanto possono essere coinvolti grossi gruppi di animali e molti additivi sono scarsamente assorbiti e pertanto vengono in larga parte eliminati in forma non degradata. Ciononostante in molti casi può risultare ridotta la necessità di una valutazione ambientale. Non è opportuno fissare norme rigide in questa guida generale. Allo scopo di concorrere alla determinazione dell'impatto ambientale di un additivo degli alimenti per animali, deve essere seguito un approccio graduale (cfr. l'albero decisionale), che prevede che nella prima fase vengano individuati chiaramente gli additivi per i quali non è necessaria alcuna ulteriore sperimentazione. Per altri additivi occorre una seconda fase di studi (fase II A) in modo da disporre di ulteriori informazioni, in base alle quali potrebbero risultare necessari ulteriori studi (fase II B). Gli eventuali studi devono essere condotti a norma del decreto ministeriale 10 aprile 2000, recante recepimento direttiva 67/548/CEE

5.1. Valutazione - Fase I

La finalità della fase I della valutazione è quella di determinare la probabilità di un effetto significativo dell'additivo o dei suoi metaboliti sull'ambiente, principalmente sulla base di dati già raccolti per altri scopi.

Una dispensa dall'obbligo della fase II della valutazione può essere accordata sulla base di uno dei due criteri seguenti:

a) la natura chimica e l'effetto biologico dell'additivo nonché il suo utilizzo indicano che il suo impatto sarà trascurabile: ciò nel caso in cui l'additivo e/o i suoi principali metaboliti (costitutivi di oltre il 20% dei residui totali negli escreti) siano:

sostanze fisiologiche/naturali (ad esempio una vitamina o un minerale) che non altereranno la concentrazione ambientale, salvo che non ci siano evidenti motivi di preoccupazione (ad esempio il rame),

additivi destinati ad essere utilizzati negli animali da compagnia (esclusi i cavalli);

b) la peggiore concentrazione ambientale prevista (PEC) è troppo modesta per destare preoccupazione.

È probabile che la peggiore PEC nel suolo sia conseguente allo spandimento sul terreno del mangime organico prodotto durante l'eliminazione dei principali componenti del residuo (l'additivo e/o i suoi principali metaboliti). La PEC deve essere valutata per ciascun componente principale del residuo nel mangime organico come pure per ogni comparto interessato. Per quanto concerne il comparto ambientale terrestre, se la PEC non supera 100 μg/kg per l'insieme dei principali componenti del residuo oppure (qualora tali dati siano disponibili) se i principali componenti del residuo nel mangime organico vengono rapidamente degradati (tempo di degradazione DT 50 <30 giorni) in componenti naturali o a concentrazioni inferiori a 100 μg/-kg, oppure se la PEC nel suolo (ad una profondità di 5 cm) 6 inferiore a 10 μg/kg, allora non occorre alcuna ulteriore valutazione. La peggiore PEC nell'acqua può essere la conseguenza del passaggio diretto in corpi idrici (a causa di fuoriuscite) di alimenti o escreti contenenti l'additivo e i suoi metaboliti oppure della lisciviazione nelle falde freatiche di materiali contenuti negli escreti o nel suolo. Qualora sulla base di una stima affidabile la PEC relativa alla contaminazione dei corpi idrici o delle acque freatiche si collochi al di sotto di 0,1 μg per litro, non occorre alcuna fase II A di valutazione dell'impatto ambientale dell'additivo sul comparto delle acque.

Se il richiedente non è in grado di dimostrare che l'additivo proposto rientra in una delle categorie soggette all'esenzione di un'ulteriore valutazione oppure qualora l'additivo venga rilasciato direttamente nell'ambiente (ad esempio acquacoltura), sarà di norma necessaria la fase II della valutazione.

RISCHIO AMBIENTALE DERIVANTE DAGLI ADDITIVI DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

Albero decisionale, fase I

L'additivo è una sostanza fisiologica/naturale di comprovata sicurezza (ad es. vitamine e determinati minerali) ?

SI → STOP

NO

Gli animali bersaglio sono solo animali da compagnia?

SI → STOP

NO

L'additivo entrerà direttamente nell'ambiente (ad es. attraverso la piscicoltura)?

SI → **FASE II**

NO

L'additivo (o i suoi principali metaboliti) è presente nel mangime organico in concentrazioni superiori a ≥ 100μg/kg?
NO
STOP
SI
Si assiste ad una rapida degradazione a seguito dello spandimento del mangime organico (DT 50≤ 30 giorni)?
SI
STOP
NO
PEC nelle falde freatiche ≥ 0,1μg/l
Oppure PEC nel suolo ≥ 10μg/kg
NO
STOP
SI
FASE II

5.2. Fase II della valutazione

La fase due della valutazione consta di due fasi: fase II A e fase II B.

Devono essere valutati il rischio di bioaccumulazione dell'additivo e dei suoi principali metaboliti nonché la sua influenza sul margine di sicurezza previsto. La bioaccumulazione non viene ritenuta potenzialmente significativa qualora ad esempio il Kow (coefficiente di distribuzione) sia inferiore a 3. Di norma occorreranno opportuni studi della fase II B se non sarà possibile determinare tali margini di sicurezza.

5.2.1. Fase II A

La fase II A della valutazione intende valutare il rischio ambientale mediante:

un calcolo più accurato delle PEC;

la determinazione del rapporto tra esposizione, livelli di additivo e/o principali metaboliti e gli effetti indesiderati a breve termine nelle relative specie animali e vegetali sostitutive a livello dei comparti ambientali interessati;

l'utilizzo di tali risultati per determinare i valori delle prevedibili concentrazioni prive di effetti (PNEC).

Nella determinazione del rischio si raccomanda la seguente procedura di tipo sequenziale.

a) Deve essere calcolata una PEC più precisa per ciascun comparto ambientale interessato, qualora ciò non sia stato compiutamente effettuato nella fase I. Nel determinare la PEC si deve tener conto di quanto segue:

la concentrazione dell'additivo e/o dei suoi principali metaboliti nel mangime organico a seguito della somministrazione dell'additivo stesso agli animali nel dosaggio proposto. In tale calcolo devono essere presi in considerazione il volume degli escreti ed i tassi di dosaggio;

la potenziale diluizione degli escreti collegati all'additivo, a causa delle normali pratiche di trasformazione e conservazione del mangime organico prima del suo spargimento sul terreno;

assorbimento/desorbimento dell'additivo e dei suoi metaboliti nel suolo, persistenza dei residui nel suolo (DT50 e DT90); sedimento nel caso dell'acquacoltura;

altri fattori quali la fotolisi, l'idrolisi, l'evaporazione, la degradazione nel suolo o nel sedimenti dell'acqua, diluizione mediante la lavorazione del terreno, ecc.

Ai fini della valutazione del rischio di livello II A, si deve utilizzare il valore più alto di PEC ottenuto per ciascun comparto ambientale interessato attraverso questi calcoli.

Può essere necessaria un'ulteriore valutazione di livello II B qualora venga prevista un'elevata persistenza nel suolo (DT90 $>$ 1 anno) a concentrazioni superiori a 10 g/kg di suolo allo stato stazionario.

b) Successivamente devono essere determinati i livelli responsabili di gravi effetti indesiderati a breve termine in relazione ai vari livelli trofici dei comparti ambientali interessati (suolo, acqua). Tali prove devono essere condotte secondo le linee direttrici dell'OCSE oppure secondo analoghe linee direttrici già consolidate. Prove idonee per l'ambiente terrestre comprendono: tossicità per i lombrichi (concentrazione letale nel 50% dei casi, CL50), fitotossicità (concentrazione efficace nel 50% dei casi, CE50) nelle piante terrestri, effetti sui microrganismi del terreno (ad esempio CE50 per gli effetti sulla metanogenesi e la fissazione dell'azoto). Per quanto riguarda l'ambiente acquatico, studio della CL50 a 96 ore nel pesce, studio della CE50 a 48 ore nella Daphnia magna, studio della CL50 nelle alghe ed uno studio di tossicità per gli organismi dei sedimenti.

c) Deve essere calcolato il valore della PNEC per ciascun comparto interessato. Ciò viene di norma ottenuto prendendo il più basso valore osservato (cioé il risultato relativo alla specie più sensibile) di un effetto sfavorevole riscontrato nelle prove di ecotossicità sopraindicate, dividendo poi per un fattore di sicurezza pari almeno a 100 a seconda dell'indicatore utilizzato e del numero delle specie studiate.

d) Occorrerebbe confrontare i valori PEC e PNEC calcolati. Il rapporto accettabile tra PEC e PNEC dipenderà dalla natura del risultato della prova utilizzato per determinare la PNEC. Di solito sarà compreso tra 1 e 0,1. Qualora vengano riscontrati rapporti significativamente inferiori a questi, è improbabile che siano necessarie ulteriori prove ecotossicologiche salvo qualora sia prevista una bioaccumulazione. Rapporti più elevati imporranno invece alcune prove della fase II B.

5.2.2. Fase II B (studi tossicologici maggiormente dettagliati)

Nel caso degli additivi per i quali, al termine della fase II A della valutazione, permangano dubbi circa l'impatto ambientale occorrono studi maggiormente approfonditi relativi agli effetti sulle specie biologiche dei comparti ambientali per i quali possibili preoccupazioni sono emerse a seguito degli studi della fase II A. In tale situazione occorrono ulteriori prove per determinare gli effetti cronici e quelli più specifici nelle opportune specie animali, vegetali o microbiche. È possibile che la fase II A della valutazione abbia comportato una sopravvalutazione della PEC. Per dimostrarlo può essere necessario effettuare misurazioni delle concentrazioni ambientali e della persistenza dell'additivo e/o dei suoi principali metaboliti nelle situazioni reali di utilizzo.

Numerose pubblicazioni, ad esempio le linee direttrici dell'OCSE descrivono ulteriori opportune prove di ecotossicità. Può essere necessario esaminare tre categorie di specie ambientali: animali, piante e microrganismi. Tali prove devono essere attentamente selezionate in modo da garantire che esse siano adatte rispetto alla situazione dell'eventuale rilascio e dispersione dell'additivo e/o dei suoi metaboliti nell'ambiente.

La valutazione dell'impatto sul comparto terrestre può comprendere:

uno studio degli effetti sub letali sui lombrichi, ulteriori studi dell'impatto sulla microflora del terreno, prove di fitotossicità su una serie di specie vegetali economicamente importanti, studi sugli invertebrati presenti nei pascoli, inclusi gli insetti, e sugli uccelli selvatici.

N.B. La valutazione della tossicità sui mammiferi può non essere necessaria in quanto questo aspetto deve essere preferibilmente affrontato mediante le prove di tossicità sui mammiferi condotte per determinare la DGA.

La valutazione dell'impatto sul comparto acquatico può comprendere:

prove di tossicità cronica sugli organismi acquatici più sensibili identificati nella fase II A della valutazione, ad esempio prove sui pesci nelle prime fasi della vita, il saggio sulla riproduzione della Daphnia, il test nelle 72 ore sulle alghe ed uno studio di bioaccumulazione.

Quando non può essere identificato un idoneo margine di sicurezza tra i valori della PEC e della PNEC, devono essere indicate misure efficaci che consentano di attenuare l'impatto sull'ambiente.

CAPITOLO V: *Modello di monografia*

V.1. Identità dell'additivo.

1.1. Denominazioni commerciali proposte.

1.2. Tipo di additivo in base alla sua funzione principale. Devono essere precisati eventuali altri impieghi del principio attivo.

1.3. Composizione qualitativa e quantitativa (principio attivo, altri componenti, impurità, variazione tra le partite). Se il principio attivo è costituito da una miscela di vari componenti attivi ciascuno dei quali chiaramente definibile, occorre descrivere separatamente i principali componenti e indicare le loro proporzioni nella miscela.

1.4. Stato fisico, distribuzione delle particelle in base alla loro dimensione, forma delle particelle, densità, peso specifico apparente; per i liquidi: viscosità, tensione superficiale.

1.5. Procedimento di fabbricazione, compresi eventuali trattamenti specifici.

V.2. Specifiche relative al principio attivo.

2.1. Denominazione generica, denominazione chimica secondo la nomenclatura UICPA. altre denominazioni generiche internazionali e abbreviazioni. Numero CAS (Chemical Abstracts Service Number).

2.2. Formula di struttura, formula molecolare e peso molecolare. Composizione qualitativa e quantitativa dei principali componenti, origine microbica (denominazione e sede della raccolta delle colture presso cui il ceppo è depositato) se il principio attivo è un prodotto di fermentazione.

2.3. Purezza

Composizione qualitativa e quantitativa dei principi attivi e delle impurità e delle sostanze tossiche ad essi associate, conferma dell'assenza di organismi di produzione.

2.4. Proprietà pertinenti

Proprietà fisiche delle sostanze chimicamente specificate: costante di dissociazione, pKa, proprietà elettrostatiche, punto di fusione, punto di ebollizione, densità, pressione di vapore, solubilità in acqua e in solventi organici, Kow e Koc, spettri di massa e di assorbimento, dati RMN, possibili isomeri ed ogni altra opportuna proprietà fisica.

V.3. Proprietà fisicochimiche, tecnologiche e biologiche dell'additivo.

3.1. Stabilità dell'additivo rispetto alle condizioni ambientali, quali luce, temperatura, pH, umidità, ossigeno. Proposta di una durata di conservazione.

3.2. Stabilità durante la preparazione delle premiscele e degli alimenti per animali, in particolare stabilità rispetto alle previste condizioni di lavorazione (calore, umidità, pressione/sollecitazione di taglio e tempo). Possibili prodotti di degradazione o decomposizione.

3.3. Stabilità durante la conservazione delle premiscele e degli alimenti per animali lavorati, in presenza di determinate condizioni. Proposta di una durata di conservazione.

3.4. Altre proprietà fisiochimiche, tecnologiche o biologiche, quali la possibilità di dispersione in presenza di condizioni favorevoli, in modo da ottenere e conservare miscele omogenee nelle premiscele e negli alimenti, proprietà antipolvere ed antistatiche, possibilità di dispersione nei liquidi.

V.4. Metodi di controllo.

4.1. Descrizione dei metodi utilizzati per la determinazione dei criteri elencati ai punti 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 del capitolo II.

4.2. Descrizione dei metodi analitici qualitativi e quantitativi per la determinazione dei residuo marcatore del principio attivo nei tessuti bersaglio e nei prodotti di origine animale.

4.3. Se tali metodi sono stati pubblicati nella letteratura, è sufficiente allegarne copia con indicazione dei riferimenti bibliografici.

4.4. Informazioni sulle condizioni di conservazione ottimali dei campioni di riferimento.

V.5. Proprietà biologiche dell'additivo.

5.1. Informazioni dettagliate sugli effetti profilattici dei coccidiostatici e di altre sostanze medicamentose (ad esempio morbilità, mortalità, conteggio delle oocisti e quadro delle lesioni).

5.2. Per gli additivi zootecnici diversi da quelli elencati al punto 5.5.1 devono essere fornite informazioni dettagliate relative agii effetti sull'assunzione di mangime, sul peso corporeo, sull'assimilazione degli alimenti, sulla qualità e sulla resa del prodotto, nonché su qualsiasi altro parametro che abbia un'influenza positiva sull'animale, sull'ambiente, sul produttore o sul consumatore.

5.3. Per gli additivi tecnologici, effetti tecnologici pertinenti.

5.4. Eventuali effetti indesiderati, controindicazioni o avvertenze per l'animale bersaglio, il consumatore, l'ambiente, comprese le interazioni biologiche, con l'indicazione delle relative giustificazioni. Devono essere precisati laddove possibile la DGA o gli MRL eventualmente fissati per altri utilizzi.

Per questi prodotti deve, inoltre, essere fornita una dettagliata informazione sugli eventuali residui quantitativi e qualitativi nei tessuti bersaglio rilevati nei prodotti di origine animale successivamente all'impiego previsto dell'additivo. Laddove opportuno, devono essere indicati la DGA, gli MRL previsti e il periodo di sospensione.

5.6. Caratteristiche atte ad identificare l'additivo

5.7. Devono essere riportate con puntualità le condizioni di impiego

V.6. Data.

CAPITOLO VI: *Struttura della scheda segnaletica*

VI.1. Identità dell'additivo.

1.1. Tipo di additivo

1.2. Stato fisico

1.3. Composizione qualitativa e quantitativa

1.4. Metodo di analisi dell'additivo e dei residui

1.5. Numero di registrazione comunitario (numero CE)

1.6. Imballaggio

VI.2. Specifiche relative al principio attivo.

2.1. Denominazione generica, denominazione chimica, numero CAS

Denominazione generica

Denominazione chimica (UICPA)

Numero CAS

2.2. Formula empirica

VI.3. Proprietà fisicochimiche, tecnologiche e biologiche dell'additivo.

3.1. Stabilità dell'additivo

3.2. Stabilità durante la preparazione delle premiscele e degli alimenti per animali

3.3. Stabilità durante la conservazione delle premiscele e degli alimenti per animali

3.4. Altre proprietà

VI.4. Condizioni di impiego.

4.1. Specie o categoria di animali, età massima se indicata

4.2. Contenuto minimo e massimo negli alimenti per animali

4.3. Controindicazioni, interazioni

4.4. Avvertenze

VI.4. Responsabile dell'immissione in circolazione.

5.1. Nome

5.2. Indirizzo

5.3. Numero di registrazione

VI.6. Fabbricante.

6.1. Nome

6.2. lndirizzo

6.3. Numero di riconoscimento o di registrazione attribuito all'impresa o all'intermediario.

VI.7. Data.

CAPITOLO VII: *Rinnovo dell'autorizzazione di additivi la cui autorizzazione è legata ad un responsabile dell'immissione in circolazione*

VII.1. Considerazioni generali.

Devono essere preparati un fascicolo ed una monografia aggiornati sulla base delle più aggiornate linee direttrici e deve essere fornito un elenco di tutte le variazioni di qualsiasi natura prodottesi successivamente alla concessione dell'autorizzazione all'immissione in circolazione o al suo ultimo rinnovo.

Deve essere confermato che la monografia ed il fascicolo sulla sicurezza siano stati adattati in modo da comprendere tutte le nuove informazioni concernenti l'additivo oppure quelle ora richieste a seguito delle modifiche previste dalle presenti linee direttrici.

Devono essere fornite informazioni anche sulla situazione dell'autorizzazione in tutto il mondo e sul volume delle vendite.

VII.2. Identità del principio attivo e dell'additivo.

Devono essere fornite prove che indichino che la composizione, la purezza o l'attività dell'additivo non siano state modificate o alterate rispetto a quelle dell'additivo già autorizzato. Devono essere segnalati eventuali cambiamenti del processo di produzione.

VII.3. Efficacia.

Devono essere presentate prove che dimostrino che l'additivo conserva l'asserita efficacia nelle condizioni di allevamento esistenti nell'Unione europea all'epoca della richiesta del rinnovo dell'autorizzazione. Tra tale prove devono figurare un resoconto delle esperienze generali connesse con l'utilizzo dell'additivo ed il controllo del rendimento.

VII.4. Microbiologia.

Particolare attenzione deve essere dedicata al possibile sviluppo della resistenza agli antimicrobici nel corso dell'utilizzo a lungo termine nelle normali condizioni d'uso. Le prove devono essere pertanto condotte nelle condizioni reali d'uso in aziende agricole dove da più lungo tempo venga ordinariamente utilizzato l'additivo. Come batteri di prova potrebbe essere utilizzata una serie di comuni batteri intestinali, tra i quali devono figurare gli organismi endogeni ed esogeni Grampositivi e Gram-negativi di interesse.

Se le prove dimostrano un cambiamento nel modello della resistenza rispetto ai dati di partenza, i batteri resistenti devono essere esaminati per valutare la resistenza crociata agli antibiotici utilizzati nel trattamento delle malattie infettive dell'uomo e degli animali. I più importanti sono gli antibiotici che appartengono allo stesso gruppo dell'additivo, ma nella sperimentazione devono essere compresi anche altri gruppi di antibiotici.

Devono essere segnalati i risultati di appropriati programmi di sorveglianza.

VII.5. Sicurezza.

Devono essere presentate le prove che dimostrino che, alla luce delle conoscenze attuali, l'additivo resta sicuro per le specie bersaglio, i consumatori, gli operatori e l'ambiente nelle condizioni approvate. Deve essere fornito un aggiornamento in materia di sicurezza che copra il periodo successivo all'autorizzazione all'immissione in circolazione o all'ultimo rinnovo della medesima, con informazioni sui seguenti punti:

segnalazioni degli effetti indesiderati compresi incidenti (effetti precedentemente sconosciuti, gravi effetti di qualsivoglia natura, accresciuta incidenza di effetti noti) che abbiano interessato animali bersaglio, operatori e l'ambiente. La relazione sull'effetto sfavorevole deve comprendere la natura dell'effetto, il numero dei soggetti/-organismi colpiti, l'esito, le condizioni di utilizzo e una valutazione della causalità;

segnalazioni di interazioni e contaminazioni crociate precedentemente sconosciute;

se del caso dati relativi alla sorveglianza dei residui;

qualsiasi altra informazione concernente la sicurezza dell'additivo.

Devono essere chiaramente indicate le motivazioni per cui non vengano fornite ulteriori informazioni su uno qualsiasi di questi fattori.

CAPITOLO VII: *Nuovo richiedente che si basa sulla prima autorizzazione di un additivo, la cui autorizzazione è legata ad un responsabile dell'immissione in circolazione.*

Considerato che è possibile basarsi sulla valutazione dei dati forniti per una prima autorizzazione, un fascicolo predisposto per una richiesta ai sensi degli articoli 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 433, deve soddisfare unicamente i requisiti sottoindicati.

In questo senso un additivo può essere considerato identico se la composizione qualitativa e quantitativa nonché la purezza dei componenti attivi ed inattivi sono essenzialmente simili, se il preparato è lo stesso e le condizioni di impiego sono identiche.

Per tali prodotti non sarà di norma necessario ripetere gli studi farmacologici, tossicologici e d'efficacia e potrà essere presentata una richiesta in forma abbreviata, che deve comprendere le relazioni di esperti.

Devono essere presentate una relazione completa redatta secondo i criteri stabiliti nel cap. II di questo allegato ed una monografia.

Devono essere forniti dati analitici che indichino che l'additivo abbia delle specifiche chimicofisiche (parametri) simili a quelle del prodotto già autorizzato.

Deve essere confermato che le ulteriori conoscenze scientifiche, così come esse emergono dalla letteratura disponibile sull'additivo, non hanno modificato la precedente valutazione dell'efficacia dall'epoca della concessione dell'autorizzazione per l'immissione in circolazione dell'additivo.

Particolare attenzione deve essere dedicata al possibile sviluppo della resistenza agli antimicrobici nel corso dell'utilizzo a lungo termine del principio attivo nelle normali condizioni d'uso. Le prove devono essere pertanto condotte nelle condizioni reali d'uso in aziende agricole dove da più lungo tempo venga ordinariamente utilizzato l'additivo. Come batteri di prova potrebbe essere utilizzata una serie di comuni batteri intestinali, tra i quali devono figurare gli organismi endogeni ed esogeni Gram-positivi e Gram-negativi di interesse.

Se le prove dimostrano un cambiamento nel modello della resistenza rispetto ai dati di partenza, i batteri resistenti devono essere esaminati per valutare la resistenza crociata agli antibiotici utilizzati nel trattamento delle malattie infettive dell'uomo e degli animali. I più importanti sono gli antibiotici che appartengono allo stesso gruppo dell'additivo, ma nella sperimentazione devono essere compresi anche altri gruppi di antibiotici.

Devono essere presentate le prove che dimostrino che, alla luce delle conoscenze presenti, l'additivo resta sicuro per le specie bersaglio, i consumatori, gli operatori e l'ambiente nelle condizioni approvate.

Deve essere stabilito che il periodo di sospensione è conforme all'MRL.

02A13529

DECRETO 15 novembre 2002.

Rettifica del decreto 20 settembre 2002 concernente l'autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad espletare le attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XIII
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 settembre 2002 concernente l'autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad espletare le attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Accertato che agli articoli 2 e 3 è stata erroneamente riportata la dicitura «trapianto di rene» in luogo di «trapianto combinato di rene-pancreas»;

Considerato che occorre procedere alla rettifica degli errori;

Decreta:

Agli articoli 2 e 3 del decreto di cui sopra, leggasi «le operazioni di trapianto combinato di rene-pancreas» in luogo di «le operazioni di trapianto di rene».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2002

Il dirigente: BALLACCI

02A13561

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 27 settembre 2002.

Articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997 ed in particolare, gli articoli dal 6 al 10 relativi al Segretario generale della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2001, n. 172, recante il regolamento di organizzazione del Segretariato generale della difesa, con il quale sono state definite le strutture di livello dirigenziale generale del Segretariato stesso, rinviando ad apposito decreto del Ministro, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge n. 400 del 1988, l'articolazione degli uffici di livello inferiore;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 137 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 1998, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 5 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina l'articolazione in uffici e relative competenze delle strutture del Segretariato generale della difesa, definite dall'art. 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, citato in premessa.

Art. 2.

Ufficio generale del Segretario generale

1. L'ufficio generale del Segretario generale è articolato nei seguenti uffici:

a) 1° Ufficio (Studi e coordinamento generale), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:

coordinamento generale delle attività del Segretariato; gestione della documentazione di interesse e coordinamento generale del flusso della corrispondenza di ufficio del Segretariato; studi e documentazione di interesse del Segretario generale; coordinamento delle attività attinenti al Comitato dei Capi di stato maggiore, al Consiglio superiore delle Forze armate ed al Comitato consultivo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496;

b) 2° Ufficio (Programmazione finanziaria e bilancio), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:

attività in materia di programmazione finanziaria e gestione del bilancio; attività inerenti all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di competenza del Segretariato; attività inerenti all'impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento in ordine alle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; supporto alla elaborazione dello stato di previsione del Ministero della difesa; attività in materia di programmazione e gestione del bilancio economico analitico;

c) 3° Ufficio (Affari generali), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:

affari generali ed esigenze organizzative e logistiche attinenti al funzionamento del Segretariato; gestione e conservazione della documentazione caratteristica; disciplina relativa all'impiego di automezzi del Ministero della difesa e ad altri servizi;

d) Segreteria speciale, retta da un ufficiale con il grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti:

gestione della documentazione classificata; applicazione e controllo delle norme per la tutela del segreto;

e) Servizio pubblica informazione, retto da un ufficiale con il grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti:

pubblica informazione e relazioni esterne.

Art. 3.

1º Reparto - Personale

1. Il I Reparto - Personale è articolato nei seguenti uffici:

a) 1º Ufficio (Personale militare), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:

impiego (assegnazione ed avvicendamenti) del personale militare in servizio presso il Segretariato e coordinamento generale della materia nell'ambito dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; attività inerenti all'ordinamento ed agli organismi di protezione sociale dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; coordinamento delle attività in materia di concorsi per posti a status internazionale; coordinamento in materia di addestramento del personale e relativa programmazione tecnico-finanziaria; questioni attinenti al trattamento economico, allo stato, all'avanzamento ed alla disciplina del personale militare; onorificenze e decorazioni;

b) 2º Ufficio (Personale civile), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente di seconda fascia:

impiego (assegnazione ed avvicendamenti) del personale civile in servizio presso il Segretariato e coordinamento generale della materia nell'ambito dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; questioni attinenti all'organico del personale civile; problematiche inerenti alla formazione, all'addestramento ed alla riqualificazione; questioni attinenti allo stato del personale civile; contratti di lavoro, incarichi interni-esterni; problematiche sindacali; attività inerenti alla leva ed al reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari dopo il congedamento;

c) 3º Ufficio (Infrastrutture e demanio), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:

attività demaniali, servitù militari ed infrastrutture, ivi comprese quelle relative al settore NATO; alloggi, espropri, declassifica e dismissione di beni demaniali; coordinamento delle attività relative alla distruzione delle mine antipersona; monitoraggio dell'attività di bonifica da ordigni esplosivi; problematiche demaniali dei poligoni dell'Unione italiana tiro a segno;

d) 4º Ufficio (Affari giuridici ed organizzazione), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente di seconda fascia:

problematiche giuridiche in materia di personale; relazioni agli organismi parlamentari e di governo; trattamento dei dati personali; coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione degli atti di indirizzo politico-amministrativo; coordinamento e supporto tecnico per la predisposizione di atti normativi e regolamenti organizzativi; coordinamento delle attività di riscontro degli atti di sindacato ispettivo parlamentare; supporto legale nella stipula di convenzioni o accordi o atti simili riguardanti le materie di competenza del reparto;

e) 5º Ufficio (Antinfortunistica centrale, sanità e ambiente), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente tecnico di seconda fascia:

indirizzo e coordinamento in materia di antinfortunistica, di prevenzione, di attuazione della vigilanza, di medicina ed igiene del lavoro; coordinamento delle relative attività nell'ambito del Segretariato e, per gli ambienti di lavoro della difesa, con gli Stati Maggiori; questioni attinenti alla sanità e all'ambiente;

Art. 4.

II Reparto - Coordinamento amministrativo e controllo della spesa

1. Il II Reparto - Coordinamento amministrativo e controllo della spesa, è articolato nei seguenti uffici:

a) 1º Ufficio (Coordinamento amministrativo), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:

funzioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 6 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, concernente l'istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; coordinamento e supervisione finanziaria; direttive in materia di gestione di denaro e gestione patrimoniale; monitoraggio dei prelevamenti in contabilità speciale; esame delle relazioni ispettive (del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze) ed eventuali azioni conseguenti di propria competenza; sovrintendenza alla chiusura a pareggio;

b) 2º Ufficio (Coordinamento generale in materia contrattuale), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente di seconda fascia:

coordinamento generale in materia di impostazione e gestione delle attività contrattuali; aspetti tecnico-amministrativi connessi alla cessione, alienazione, prestiti e perdita di materiali; adempimenti relativi all'analisi dei costi di produzione industriale;

c) 3º Ufficio (Controllo di gestione della spesa), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:

attività connesse al controllo dei flussi della spesa riguardanti il bilancio della Difesa in rapporto agli obiettivi programmatici stabiliti ed alle attività connesse alla gestione, da parte delle direzioni generali, delle risorse finanziarie in rapporto agli obiettivi di economicità ed efficacia; attività connesse con l'indirizzo ed al coordinamento dei servizi di controllo di gestione istituiti presso le direzioni generali.

Art. 5.

III Reparto - Politica degli armamenti

1. Il III Reparto - Politica degli armamenti, è articolato nei seguenti uffici:

a) 1º Ufficio (Cooperazione internazionale Africa - Est Europa - multilaterale CNAD), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:

attività riguardanti la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Africa e dell'Est Europa; attività inerenti alla definizione dei relativi accordi e *memorandum*

di cooperazione; attività riguardanti la cooperazione multilaterale NATO, relative alla CNAD (Conference of National Armaments Directors);

b) 2° Ufficio (Cooperazione internazionale con il Nord America e l'Europa), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:

attività riguardanti la cooperazione bilaterale con i Paesi del Nord America e dell'Europa; attività inerenti alla definizione dei relativi accordi e *memorandum* di cooperazione; attività in ambito internazionale per l'individuazione di opportunità di cooperazioni multilaterali transatlantiche:

c) 3° Ufficio (Politica industriale e cooperazione internazionale con l'America Latina), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:

armonizzazione degli obiettivi della difesa con la politica economico-industriale; attività riguardanti la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'America Latina ed attività inerenti alla definizione dei relativi accordi e *memorandum* di cooperazione; rapporti con l'industria per la difesa;

d) 4° Ufficio (Cooperazione internazionale con il Medio Oriente con l'Asia e l'Oceania-compensazioni industriali), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:

attività riguardanti la cooperazione bilaterale con i Paesi del Medio Oriente, dell'Asia e dell'Oceania; attività inerenti alla definizione dei relativi accordi e *memorandum* di cooperazione; attività riguardanti le compensazioni industriali ed il controllo delle esportazioni di materiali di armamento e dual-use; attività connesse al Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185;

e) 5° Ufficio (WEAG), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:

attività riguardanti la cooperazione multilaterale WEAG (Western European Armaments Group); attività relative al bollettino dei contratti WEAG; attività relative al gruppo politica degli armamenti (POLARM);

f) 6° Ufficio (OCCAR), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:

attività riguardanti la politica, gli aspetti tecnico-finanziari e le prospettive di cooperazione nell'Organizzazione congiunta di cooperazione in materia di armamenti (OCCAR).

Art. 6.

IV Reparto - Programmi di armamento

1. Il IV Reparto - Programmi di armamento, è articolato nei seguenti uffici:

a) 1° Ufficio (Programmi terrestri), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:

attività relative ai programmi internazionali di sviluppo, produzione e approvvigionamento riguardanti gli armamenti terrestri e predisposizione degli accordi tecnici relativi; coordinamento dei programmi di acquisizione di materiali per la difesa che comportino spese all'estero, nonché dei relativi accordi tecnici; coordinamento dei programmi nazionali di sviluppo, produzione ed approvvigionamento;

b) 2° Ufficio (Programmi navali), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:

attività relative ai programmi internazionali di sviluppo, produzione e approvvigionamento riguardanti gli armamenti navali e predisposizione degli accordi tecnici relativi; coordinamento dei programmi di acquisizione di materiali per la difesa che comportino spese all'estero, nonché dei relativi accordi tecnici; coordinamento dei programmi nazionali di sviluppo, produzione ed approvvigionamento;

c) 3° Ufficio (Programmi aeronautici), retto da un ufficiale con il grado di colonnello o gradi corrispondenti:

attività relative ai programmi internazionali di sviluppo, produzione ed approvvigionamento riguardanti gli armamenti aeronautici e predisposizione degli accordi tecnici relativi; coordinamento dei programmi di acquisizione di materiali per la difesa che comportino spese all'estero, nonché dei relativi accordi tecnici; coordinamento dei programmi nazionali di sviluppo, produzione ed approvvigionamento;

d) 4° Ufficio (Programmi spaziali e sistemi di comando e controllo), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:

attività relative ai programmi internazionali di sviluppo, produzione e approvvigionamento nel settore spaziale ed in quello dei sistemi di comando, controllo e comunicazione e predisposizione degli accordi tecnici relativi; coordinamento dei programmi di acquisizione di materiali per la difesa o che comunque comportino spese all'estero, nonché dei relativi accordi tecnici; coordinamento dei programmi nazionali di sviluppo, produzione ed approvvigionamento;

e) 5° Ufficio (Programmi internazionali), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:

coordinamento e controllo delle attività relative a programmi di competenza del Segretariato generale/Direzione nazionale degli armamenti, da svolgere nell'ambito di accordi internazionali; verifica dello svolgimento generale dei programmi; armonizzazione delle esigenze delle singole Forze armate interessate; rapporti con enti ed organizzazioni esterni all'Amministrazione della difesa in Italia ed all'estero.

Art. 7.

V Reparto - Ricerca tecnologica

1. Il V Reparto - Ricerca tecnologica, è articolato nei seguenti uffici:

a) 1° Ufficio (Pianificazione e coordinamento), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:

attività inerenti alla predisposizione di piani di ricerca nei settori scientifico e tecnologico; armonizzazione degli obiettivi della difesa con la politica tecnico-

scientifica nazionale; rapporti di collaborazione con gli organismi nazionali ed internazionali operanti nel settore della ricerca tecnologica;

b) 2° Ufficio (Direzioni programmi), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:

coordinamento e controllo delle attività volte alla realizzazione dei progetti di ricerca nazionali ed internazionali approvati; predisposizione degli accordi tecnici relativi ai programmi internazionali.

Art. 8.

VI Reparto - Informatica, statistica, standardizzazione ed assicurazione qualità dei materiali

1. Il VI Reparto - Informatica, statistica, standardizzazione ed assicurazione qualità dei materiali, è articolato nei seguenti uffici:

a) 1° Ufficio (Studi e sistemi informatici e telematici), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente tecnico di seconda fascia con professionalità informatica:

attività di indirizzo e coordinamento in materia informatica nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; coordinamento delle esigenze addestrative nel settore informatico dell'area tecnico-amministrativa per corsi organizzati dallo Stato maggiore della difesa e dall'AIPA; programmazione tecnico-finanziaria delle esigenze di esercizio, manutenzione ed ammodernamento delle apparecchiature e dei sistemi delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; coordinamento dei programmi di acquisizione degli enti delle predette aree di competenza; collaborazione con enti della pubblica amministrazione, attività inerenti ad Internet e divulgazione delle informazioni tecnico - scientifiche della Difesa;

b) 2° Ufficio (Statistica), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente di seconda fascia:

attività di rilevazione, raccolta, elaborazione e diffusione dei dati statistici di interesse della Difesa, anche in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

c) 3° Ufficio (Standardizzazione ed assicurazione qualità dei materiali), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:

attività relative alla standardizzazione ed all'assicurazione di qualità dei materiali, relativi *memorandum* d'intesa ed accordi di assistenza tecnica e logistica tra le Forze armate nazionali e quelle estere; attività inerenti ai brevetti ed aspetti connessi alle disposizioni e direttive in materia di codificazione dei materiali, nonché attività gestionali previste per l'organo centrale di codificazione dalla normativa nazionale e NATO.

Art. 9.

Ulteriori attribuzioni degli uffici

1. In aggiunta alle attribuzioni di cui agli articoli dal 2 all'8, è fornito al Segretario generale, quale responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico amministrativa della Difesa, il supporto necessario ai fini dell'indirizzo, del coordinamento e del controllo delle attività delle direzioni generali. In particolare:

a) il I reparto, assicura il supporto per le attività delle direzioni generali del personale militare, del personale civile, della leva, militarizzazione, reclutamento obbligatorio, mobilitazione civile e corpi ausiliari, dei lavori e del demanio e della sanità militare;

b) il II reparto, assicura il supporto per le attività della direzione generale del commissariato e dei servizi generali;

c) il IV reparto, assicura il supporto per le attività di sviluppo ed approvvigionamento, svolte dalle direzioni generali: degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; e delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate;

d) il V reparto, assicura il supporto per le attività di ricerca, delle direzioni generali: degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni; dell'informatica e delle tecnologie avanzate e della sanità militare.

Art. 10.

Disposizioni particolari

1. Il Segretario generale ed i vice segretari generali si avvalgono di proprie segreterie particolari.

2. I reparti sono posti, in base alla natura delle attività svolte, alle dipendenze dei due vice segretari.

3. Il capo reparto, o capo ufficio generale assicura il coordinamento con i capi degli altri reparti per quanto riguarda gli aspetti di comune interesse.

4. Il vice capo reparto sostituisce nelle funzioni il capo reparto in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica. Oltre alla trattazione delle materie a lui delegate di volta in volta, provvede alla rilevazione periodica dei carichi di lavoro, nonché a conseguenti adeguamenti strutturali e procedurali; inoltre, formula proposte circa l'adozione di progetti e la definizione dei criteri generali di organizzazione degli uffici.

Art. 11.

Organico

1. L'organico complessivo del Segretariato generale è riportato nella tabella in allegato 1 al presente decreto.

2. Il suddetto organico è soggetto a revisione con cadenza almeno biennale mirando, nel quadro di riduzione dello strumento militare, alla progressiva attribuzione al personale civile di compiti e funzioni amministrative, tecniche, contabili e giuridiche, compatibilmente con le esigenze da soddisfare.

Art. 12.

Ulteriori articolazione del VI Reparto

1. L'unità servizi ed i tre centri di elaborazione dati di Forza armata, già operanti presso il soppresso ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica, per riconfigurazione ordinativa ed accorpamento, costituiscono il Centro dei servizi informatici per l'aerea tecnico-amministrativa (Ce.S.I.A.T.A.), che viene posto alle dipendenze del VI reparto, con il compito di:

a) gestire i sistemi centrali di elaborazione dati ed il sistema informativo del personale della Difesa (S.I.P.A.D.);

b) fornire il supporto al sistema informativo di vertice (SIV);

c) assicurare il supporto e l'assistenza tecnica agli enti dell'area di competenza;

d) gestire la rete telematica dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e, tramite la rete della Difesa (DIFENET) accedere alla rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA) attraverso il Centro gestione DIFENET (CGD);

e) assicurare il funzionamento dei servizi logistici presso le sedi di competenza.

2. Il relativo organico è determinato con successivo provvedimento ordinativo, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.

Art. 13.

Norme di raccordo ed abrogazioni

1. I provvedimenti di reimpiego del personale civile conseguenti all'entrata in vigore del presente decreto sono adottati in applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.

2. Presso il Segretariato generale continuano ad operare due dirigenti civili tecnici con incarichi di consulenza tecnica di livello dirigenziale generale di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 1991.

3. Sono soppressi:

a) l'albo dei fornitori ed appaltatori dell'Amministrazione militare costituito con il provvedimento ministeriale, in data 8 gennaio 1963, n. 678;

b) il centro di documentazione tecnico-scientifica del Ministero della difesa di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 27 settembre 2002

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2002
Ministeri istituzionali, Difesa registro n. 12, foglio n. 86

ALLEGATO 1

Tabella relativa all'organico del Segretariato generale della difesa

1. Al Segretariato generale della difesa è attribuito l'organico complessivo di 495 unità, così ripartito:

Personale civile		Personale militare	
Dirigenti generali	n. 4	Ten. Gen/Magg. Gen. (*)	n. 5
Dirigenti generali tecnici	n. 2	Brig. Gen./Col. (*)	n. 25
Dirigenti	n. - 9(**)	Ufficiali	n. 173
Area professionale C	n. 42	Sottufficiali	n. 113
Area professionale B	n. 119		
Area professionale A	n. 3		

(*) e gradi corrispondenti
(**) n. 2 Tecnici (di cui n. 1 con professionalità informatica).

02A13532

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Maria Cristina società cooperativa edilizia a r.l.», in Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto il comma 1, seconda parte, l'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Viso il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina di un liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 7 novembre 2002, con la quale è stato accertato che la società cooperativa edilizia «Maria Cristina a r.l.» si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, e che si trova altresì nelle condizioni previste dal citato decreto 27 gennaio 1998;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Maria Cristina società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Varese via Volta, 6, costituita per rogito del notaio dott. Ventura Mario in data 18 giugno 1975, repertorio n. 15249/1669, registro imprese n. 7509 di Varese - B.U.S.C. n. 1067/140307.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 12 novembre 2002

Il direttore: BUONOMO

02A13535

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 novembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 25 giugno 2002 al 30 luglio 2002 nella provincia di Benevento;

grandinate 25 luglio 2002 nella provincia di Napoli;

grandinate dal 25 luglio 2002 al 30 luglio 2002 nella provincia di Caserta;

grandinate dal 26 luglio 2002 al 30 luglio 2002 nella provincia di Avellino;

piogge alluvionali dal 18 agosto 2002 al 19 agosto 2002 nella provincia di Salerno;

grandinate 20 agosto 2002 nella provincia di Avellino;

grandinate 28 agosto 2002 nella provincia di Salerno;

piogge alluvionali dal 22 settembre 2002 al 23 settembre 2002 nella provincia di Caserta.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino: grandinate del 26 luglio 2002, del 30 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2 lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Caposele, Fontanarosa, Mirabella Eclano, Sant'Angelo all'Esca, Taurasi;

grandinate del 20 agosto 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio del comune di San Sossio Baronia;

Benevento: grandinate del 25 giugno 2002, del 12 luglio 2002, del 30 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Baselice, Buonalbergo, Calvi, Castelvetere in Val Fortore, Colle Sannita, Faicchio, Paduli, Puglianello, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara;

Caserta: grandinate del 25 luglio 2002, del 30 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Conca della Campania, Frignano, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Presenzano, San Tammaro, Tora e Piccilli, Villa di Briano;

piogge alluvionali del 22 settembre 2002, del 23 settembre 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Ailano, Alife, Capriati a Volturno, Castello del Matese, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola;

Napoli: grandinate del 25 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio del comune di Serrara Fontana;

Salerno: piogge alluvionali del 18 agosto 2002, del 19 agosto 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Sarno;

grandinate del 28 agosto 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Aquara, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Roccadaspide, Sant'Angelo a Fasanella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A13520

DECRETO 14 novembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Pordenone e Udine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli Venezia-Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 3 luglio 2002 nella provincia di Pordenone;

piogge alluvionali dal 4 luglio 2002 al 5 luglio 2002 nella provincia di Udine;

grandinate 18 luglio 2002 nella provincia di Udine;

tromba d'aria dal 4 agosto 2002 al 5 agosto 2002 nelle province di Udine, Pordenone;

grandinate 5 agosto 2002 nella provincia di Udine;

grandinate 17 agosto 2002 nella provincia di Udine.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pordenone:

grandinate del 3 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Valvasone;

grandinate del 3 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di San Martino al Tagliamento, Valvasone;

tromba d'aria del 4 agosto 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Brugnera, Fontanafredda, Porcia, Sacile, Sequals, Spilimbergo;

tromba d'aria del 4 agosto 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Brugnera, Porcia, Prata di Pordenone, Sacile, Sequals, Spilimbergo;

Udine:

piogge alluvionali dal 4 luglio 2002 al 5 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Ovaro, Resiutta;

grandinate del 18 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio del comune di Faedis;

grandinate del 5 agosto 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio del comune di Latisana;

tromba d'aria del 5 agosto 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Latisana;

grandinate del 17 agosto 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Cividale del Friuli, Prepotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A13521

DECRETO 14 novembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio di Calabria e Vibo Valentia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale:

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 15 gennaio 2002 al 7 agosto 2002 nella provincia di Catanzaro;

siccità dal 1° gennaio 2002 al 30 luglio 2002 nella provincia di Crotone;

siccità dal 1° marzo 2002 al 31 agosto 2002 nella provincia di Vibo Valentia;

siccità dal 1° aprile 2002 al 31 luglio 2002 nella provincia di Reggio di Calabria;

siccità dall'8 giugno 2002 al 13 agosto 2002 nella provincia di Cosenza;

grandinate dal 28 luglio 2002 al 29 agosto 2002 nella provincia di Crotone;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catanzaro: siccità dal 15 gennaio 2002 al 7 agosto 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nell' intero territorio provinciale;

Cosenza: siccità dall'8 giugno 2002 al 13 agosto 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nell' intero territorio provinciale;

Crotone: siccità dal 1° gennaio 2002 al 30 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nell'intero territorio provinciale;

grandinate del 28 luglio 2002, del 29 agosto 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Cirò, Cirò Marina, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, San Mauro Marchesato, Scandale;

Reggio di Calabria: siccità dal 1º aprile 2002, al 31 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Africo, Agnana Calabra, Antonimina Ardore, Bagaladi, Bagnara Calabra, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Camini, Campo Calabro, Canolo, Caraffa del Bianco, Cardeto, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Condofuri, Ferruzzano, Fiumara, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Laganadi, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Reggio Calabria, Riace, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, Roghudi, Samo, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, San Roberto, Sant'Agata del Bianco, Sant'Alessio d'Aspromonte, Sant'Ilario dello Ionio, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Sidegno, Staiti, Stignano, Stilo, Villa San Giovanni;

Vibo Valentia: siccità dal 1º marzo 2002 al 31 agosto 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nell' intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A13522

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 novembre 2002.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa di € 11.558.524,88.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 18 dicembre 2001, di cui al punto 3 del resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la circolare protocollo n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni per ciascuno indicate:

Ditta: BIOPROGRESS S.P.A.
ROMA - RM (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 9383

Titolo del progetto: Metodo per rendere l'acido URSODESOSSICOLICO in forma solubile mediante la realizzazione di nuove entità molecolari.

Durata e data inizio progetto: Mesi 48 dal 01/02/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 15/12/99

Costo ammesso Euro = 2.639.611,21= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 2.287.904,06= (di cui extra U.E. 51.645,69)
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 351.707,15=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	242.734,74	25.822,84	1.967.700,79	51.645,69
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	351.707,15	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.464.984,22=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =987.214,59=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: MALAGUTI SPA
San Lazzaro di Savena - BO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7887

Titolo del progetto: Ricerca, progettazione, sperimentazione e sviluppo di un veicolo a due ruote che riunisce le caratteristiche di uno scooter e di una moto gran turismo, e del relativo processo di fabbricazione.

Durata e data inizio progetto: Mesi 23 dal 10/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 08/11/00

Costo ammesso Euro = 3.829.011,45= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 2.623.601,05=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.205.410,40=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.623.601,05	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.205.410,40	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =2.105.956,30=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =1.347.812,03=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: MASI AGRICOLA SPA
Sant'Ambrogio di Valpolicella - VR (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 1976

Titolo del progetto: Progetto sperimentale di vinificazione, mirante alla produzione di due vini con apporto caratterizzante di uve autoctone, con interventi di biotecnologia enologica.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 01/03/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 08/02/01

Costo ammesso Euro = 919.809,74= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 451.899,79=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 467.909,95=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	451.899,79	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	467.909,95	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =551.885,84=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =251.108,06=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: NEOGRAF SRL
MORETTA - CN (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 4483

Titolo del progetto: Applicazione della tecnologia del plasma nell'attivazione di superfici di film plastici.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 18/08/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 15/08/00

Costo ammesso Euro = 1.094.888,63= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 359.454,00=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 735.434,62=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	359.454,00	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	735.434,62	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =492.699,88=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =436.860,56=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: TELEGAMMA SRL
Treviso - TV (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 4433

Titolo del progetto: Progettazione Realizzazione di un sistema modulare per la gestione delle comunicazioni PCX

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 21/08/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 13/08/00

Costo ammesso Euro = 1.838.586,56= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 771.586,61=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.066.999,95=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	771.586,61	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.066.999,95	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =827.363,95=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =757.497,66=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: WICTOR SPA
Palazzolo sull'Oglio - BS (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6816

Titolo del progetto: Analisi e sviluppo di un modello produttivo integrato nel settore degli adesivi per calzature.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 19/10/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 19/10/00

Costo ammesso Euro = 2.638.578,30= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.510.119,97=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.128.458,32=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.510.119,97	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.128.458,32	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.187.360,23=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =1.147.781,56=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.

Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

la durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche ed integrazioni, sono determinate in € 11.558.524,88 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A13332

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 agosto 2002.

Legge n. 388/2000, art. 109, modificato dall'art. 62 della legge n. 488/2001 - Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: Programma di attività per gli anni finanziari 2001-2002. (Deliberazione n. 63/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, in particolare, l'art. 109 con il quale è stato istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con lo scopo di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, e, in particolare, l'art. 62 che, nel modificare il comma 3 dell'art. 109 della citata legge n. 388/2000, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisca il programma annuale di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile e lo sottoponga all'approvazione di questo Comitato;

Considerato che l'art. 109 della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001, individua i settori destinatari prioritariamente delle risorse a valere sul suddetto Fondo e, nel contempo, stabilisce che nel programma devono essere individuati, oltre ai settori prioritari di intervento con particolare riferimento a quelli indicati dalla stessa norma, le specifiche tipologie di azione, i fondi attribuibili alle singole misure, le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, le categorie dei soggetti beneficiari e le modalità di verifica del programma medesimo;

Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002), che approva il programma di attività per l'anno finanziario 2001 per l'utilizzo del predetto Fondo;

Vista, in particolare, la misura 2 del citato «Programma di attività per l'anno finanziario 2001», recante gli «Interventi di promozione di innovazioni tecnologiche di prodotto, processo o sistema finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali o all'incremento dell'efficienza energetica (importo: 23.240.560,46 euro)»;

Tenuto conto che, per il breve periodo intercorso dall'adozione della predetta delibera, non sono stati ancora concretamente avviati gli interventi previsti dal citato programma di attività per l'anno finanziario 2001;

Preso atto della grave carenza di disponibilità della risorsa idrica determinata dal perdurare della situazione di siccità che interessa il nostro Paese;

Considerato che, anche sulla base della direttiva 2000/60/CE in materia di acque e della decisione 2455/2001/CE, occorre prioritariamente finalizzare l'innovazione tecnologica alla riduzione del consumo di risorsa idrica e alla sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;

Ritenuto, altresì, opportuno, sulla base di quanto proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dare priorità alla diffusione della certificazione ambientale che, pur se volontaria, può assicurare l'aumento della competitività delle piccole e medie imprese (PMI);

Considerato che l'importo iniziale previsto, per l'anno 2001, dall'art. 109 della citata legge n. 388/2000, pari a 77.468.534,86 euro (150 miliardi di lire), è stato ridotto a 72.303.965,87 euro (140 miliardi di lire) dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1;

Considerato che l'importo previsto per il biennio 2002-2003 dall'art. 109 della legge sopra citata è pari rispettivamente a 25.822.844,95 euro (50 miliardi di lire) annui;

Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 prevede che questo Comitato definisca le linee strategiche di indirizzo per il rafforzamento del coordinamento tra le amministrazioni centrali e le regioni finalizzato ad una migliore programmazione delle risorse idriche per evitare sprechi e ottimizzarne l'utilizzo;

Tenuto conto dell'esigenza di riservare al Mezzogiorno, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità delle risorse comunitarie, una quota non inferiore al 30% delle risorse destinate al programma di cui trattasi;

Vista la proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmessa con la nota n. 177/SSN/2002 del 21 giugno 2002 e la successiva illustrazione resa in seduta dal rappresentante dello stesso Ministero che, nel rimodulare il precedente programma delle attività del 2001, già approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 16/2002, presenta un piano di attività per l'anno 2002 con previsione di prosecuzione delle medesime azioni nel 2003;

Ritenuto quindi di dovere procedere alla revisione del «Programma di attività per l'anno finanziario 2001», approvato con la sopra citata delibera, limitatamente a quanto previsto alla misura 2 e all'approvazione del programma per l'anno 2002;

Ritenuto di dovere garantire la corretta attuazione, il raggiungimento degli obiettivi nonché la puntuale verifica in itinere delle diverse azioni del predetto programma, anche ai fini del monitoraggio effettuato da questo Comitato;

Delibera:

1. La misura 2 del programma di attività per l'anno finanziario 2001 del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile, approvato con delibera n. 16 del 28 marzo 2002, è modificata, per un valore pari a 23.240.560,46 euro, come riportato all'allegato *A)* della presente delibera di cui costituisce parte integrante.

2. È approvato il programma di attività per l'anno finanziario 2002 del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile per un valore pari a 25.822.844,96 euro di cui all'allegato *B)* che costituisce parte integrante della presente delibera.

3. Le risorse del predetto Fondo, relative agli interventi previsti dai programmi delle attività 2001 e 2002, devono essere destinate in misura non inferiore al 30% alle regioni del Mezzogiorno.

4. Eventuali rimodulazioni del programma, di cui agli allegati richiamati ai precedenti punti 1 e 2, verranno sottoposte all'approvazione di questo Comitato.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio verifica la corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e la valutazione dei risultati conseguiti dai programmi annuali, garantendo, in particolare, la trasparenza delle procedure di assegnazione delle risorse alle imprese nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio presenterà al Comitato, entro il 31 gennaio 2003, il programma di attività 2003, che sarà formulato secondo criteri di continuità con gli interventi di cui al programma approvato al punto 2 della presente delibera.

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in occasione dell'approvazione annuale del programma, relaziona sull'utilizzo del Fondo a questo Comitato sulla base di un apposito modello predisposto dalla segreteria del Comitato entro il 30 ottobre 2002.

Roma, 2 agosto 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 211

ALLEGATO *A*

FONDO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
(legge n. 388/2000, art. 109 modificato dall'art. 62 della legge n. 488/2001)

Modifiche al programma di attività per l'anno finanziario 2001, approvato con deliberazione del CIPE n. 16 del 28 marzo 2002:

Misura 2.

Interventi di promozione di innovazioni tecnologiche di prodotto, processo o sistema finalizzate al minor inquinamento, alla riduzione del consumo della risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano la riutilizzazione (importo: euro 23.240.560,46).

Finalità.

Realizzazione di interventi aventi carattere innovativo finalizzati a:

miglioramento qualitativo degli scarichi ed eliminazione delle sostanze pericolose identificate come prioritarie dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento alla eliminazione del mercurio nel ciclo produttivo del cloro-soda e degli inquinanti con effetto sul sistema endocrino;

riduzione del consumo di acqua e delle acque di scarico nel ciclo produttivo;

riutilizzazione, nel ciclo produttivo, ed a scopo di raffreddamento, delle acque reflue depurate.

Criteri.

Le risorse della misura sono ripartite tra le regioni secondo i seguenti criteri (tabella 1):

a) 66%, finalizzato, in particolare, all'eliminazione del mercurio dal ciclo produttivo della cloro-soda, è attribuito proporzionalmente alle regioni, sulla base della potenzialità produttiva degli impianti risultanti sul territorio;

b) 34%, destinato all'eliminazione dagli scarichi industriali di inquinanti con effetto sul sistema endocrino e al riutilizzo delle acque nel ciclo produttivo, è attribuito proporzionalmente alle regioni sulla base del numero degli addetti all'industria manifatturiera, settori conciario, cartaceo e tessile.

La predetta ripartizione tra le regioni tiene conto, inoltre, dell'esigenza di riservare al Mezzogiorno, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità delle risorse comunitarie, una quota non inferiore al 30% delle risorse.

Le risorse saranno attribuite alle regioni per il tramite di Accordi di programma quadro (APQ) di cui alla legge n. 662/1996 a favore di soggetti economici interessati, che abbiano stipulato specifici accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le regioni, le province e gli enti locali interessati relativi all'oggetto del contributo, individuati nel rispetto dei seguenti criteri:

della potenzialità del sistema cloro-soda risultante, calcolata sulla base della produzione media dell'ultimo triennio;

del carico inquinante addotto nel corpo recettore dagli scarichi, con particolare riferimento alle sostanze pericolose di cui alle disposizioni comunitarie;

della idroesigenza del ciclo produttivo, calcolata in mc/giorno;

del quantitativo di acqua riutilizzata, con conseguente riduzione di utilizzo di risorsa pregiata, calcolata in mc/giorno.

Modalità.

I progetti verranno finanziati mediante contributi a soggetti economici interessati che abbiano stipulato, ai sensi dell'art. 28, comma 10, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, specifici accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni, le province e gli enti locali interessati.

Tali specifici accordi sottoscritti verranno notificati alla Commissione europea per il vaglio preventivo del rispetto dei principi di aiuti di Stato alle imprese in materia ambientale.

Regione	impianti clorosoda in Italia con metodo mercurio	potenzialità produttiva (t/anno)	%	nr. addetti ind. Manifatturiere - industrie conciarie	nr. addetti ind. Manifatturiere - industrie carta	nr. addetti ind. Manifatturiere - industrie tessili	Totale addetti ind. manifatturiera: conciario, cartario e tessile	%	media pesata
Abruzzo	1	70.000	8,6%	5.874	4.504	21.592	31.970	2,7%	
Basilicata		0	0,0%	117	638	2.017	2.772	0,2%	
Calabria		0	0,0%	318	1.523	3.261	5.102	0,4%	
Campania		0	0,0%	17.532	8.762	25.399	51.693	4,4%	
Emilia-Romagna		0	0,0%	13.099	22.214	57.126	92.439	7,8%	
Friuli-Venezia Giulia	1	69.000	8,5%	1.326	4.809	4.977	11.112	0,9%	
Lazio	1	6.000	0,7%	840	27.845	14.070	42.755	3,6%	
Liguria		0	0,0%	281	4.209	2.691	7.181	0,6%	
Lombardia		0	0,0%	22.597	84.208	200.008	306.813	25,8%	
Marche		0	0,0%	46.007	6.841	24.329	77.177	6,5%	
Molise		0	0,0%	57	415	2.702	3.174	0,3%	
Piemonte	1	40.000	4,9%	3.148	31.603	68.223	102.974	8,7%	
Puglia		0	0,0%	15.973	5.237	37.918	59.128	5,0%	
Sardegna	1	90.000	11,1%	320	2.285	3.135	5.740	0,5%	
Sicilia	1	190.000	23,4%	843	4.960	5.588	11.391	1,0%	
Toscana	2	147.000	18,1%	55.070	18.171	88.906	162.147	13,6%	
Umbria		0	0,0%	1.059	3.846	14.670	19.575	1,6%	
Valle d'Aosta		0	0,0%	8	317	157	482	0,04%	
Veneto	1	200.000	24,6%	46.138	24.381	114.223	184.742	15,5%	
Bolzano – Trento		0	0,0%	1.052	4.546	4.369	9.967	0,8%	
Totale	8	812.000	100,0%	231.659	261.314	695.361	1.188.334	100,0%	
Totale percentuale - regioni Mezzogiorno			43,1%					14,4%	33,5%
Totale percentuale - regioni Centro-Nord			56,9%					85,6%	66,5%

la media è stata calcolata tenendo in considerazione che le risorse sono ripartite quanto a 2/3 sulla base della potenzialità impianti clorosoda quanto a 1/3 sulla base del numero addetti all'industria manifatturiera(settori conciario, cartaceo e tessile)

ALLEGATO *B*

FONDO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
(legge n. 388/2000, art. 109 modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001)

Programma di attività per l'anno finanziario 2002.

Le condizioni e le modalità sono così individuate con riferimento alle diverse misure:

Misura 1.

Iniziative finalizzate all'incentivazione e diffusione della certificazione ambientale a norma del regolamento comunitario 761/2001/CE (EMAS), nelle piccole e medie imprese (importo 12.500.000,00 euro).

Finalità.

Diffondere la certificazione ambientale a norma del regolamento 761/2001/CE (EMAS), nel tessuto produttivo nazionale, caratterizzato da piccole e medie imprese (di seguito PMI), così come definite dalla vigente normativa (decreto ministeriale industria 18 settembre 1997 - *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997). L'adesione allo strumento volontario in questione potrà assicurare la competitività delle stesse, rispetto ai criteri di sviluppo definiti dalla politica europea, nonché il perseguimento degli obiettivi posti dal VI Programma di azione comunitario per l'ambiente (2001-2010), recepiti dalla Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia.

A tal fine vengono promosse iniziative di agevolazione finalizzate a ridurre i costi sostenuti dalle piccole e medie imprese per il conseguimento della certificazione ambientale.

Criteri e modalità.

Le azioni sono finalizzate ad agevolare i costi sostenuti dalle PMI per il conseguimento della registrazione ambientale EMAS, attraverso la definizione e la pubblicazione di un bando nazionale che preveda il rimborso delle spese sostenute.

Il rimborso verrà erogato ai sensi del regolamento 69/2001/CE sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), che prevede una sovvenzione diretta fino a un massimo di 100.000 euro in tre anni.

In considerazione della differenza esistente tra piccole imprese e medie imprese, sia in termini di dimensioni che in termini di fatturato, il contributo concedibile — e relativa intensità di aiuto — verrà diversificato a seconda dell'appartenenza all'una o all'altra categoria, tenendo anche conto del fatto che l'impresa abbia già conseguito la certificazione UNI EN ISO 14001.

Misura 2.

Interventi di promozione di innovazioni tecnologiche di prodotto, processo o sistema finalizzate alla riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano la riutilizzazione (importo 10.822.844,96 euro).

Finalità.

La misura è intesa quale integrazione finanziaria alle disponibilità assegnate alla misura 2 del «Programma di attività per l'anno finanziario 2001» come modificato dalla presente delibera e verrà attuata secondo i criteri riportati nell'allegato *A).*

Misura 3.

Azioni di assistenza tecnica a supporto di soggetti pubblici e privati per l'attuazione degli interventi a valere sul Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 109, legge n. 388/2000, modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001 (importo 2.500.000,00 euro).

Finalità.

Avviare azioni di assistenza e supporto ai soggetti pubblici e privati destinatari delle iniziative promosse a valere sul Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile, al fine di contribuire alla definizione ed al consolidamento di un metodo di pianificazione e progettazione improntati sul principio dello sviluppo sostenibile.

L'attività di supporto e affiancamento sarà quindi assicurata impiegando a tempo determinato risorse umane specializzate collocate presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o gli enti locali interessati, che assisteranno i soggetti destinatari delle iniziative nel perseguimento degli obiettivi alla base della costituzione del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso azioni di assistenza tecnica che potranno sostanziarsi:

nella predisposizione di strumenti tecnici adeguati (linee guida, metodologie di progettazione/attuazione, studi, etc.) destinati, ad esempio, alle iniziative — individuate all'art. 109, legge n. 388/2000 — che prevedono la elaborazione ed attuazione:

di piani di sostenibilità;

di azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale;

delle agende 21 locali;

della promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimo sugli ecosistemi marini;

di misure/interventi che prevedono in generale una utilizzazione razionale delle risorse naturali, nonché la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

nell'attività di monitoraggio delle iniziative oggetto di agevolazione e nell'affiancamento specialistico dei soggetti beneficiari, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi in coerenza con gli obiettivi previsti dal Fondo. Tale affiancamento potrà sostanziarsi anche nella partecipazione ad eventuali tavoli tecnici previsti nell'ambito di accordi di programma per la sostenibilità (promossi dal Fondo medesimo), quale sede per definire — in modo condiviso — termini e modalità di attuazione delle iniziative ammesse a finanziamento;

Nell'attività di sensibilizzazione e divulgazione finalizzate a garantire uniformità di approccio — rispetto al principio dell'integrazione ambientale — in sede di programmazione, pianificazione e progettazione, prescindendo dall'origine istituzionale dello strumento, sia esso comunitario (fondi strutturali) ovvero nazionale programmazione negoziata).

Criteri e modalità.

Il personale verrà selezionato secondo procedure ad evidenza pubblica in linea con la normativa comunitaria, tenuto conto del *curriculum* universitario, della esperienza e della capacità professionale nonché della conoscenza di almeno una lingua comunitaria.

MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CIPE N. 16 DEL 28 MARZO 2002

Misura: Interventi di promozione di innovazioni tecnologiche di prodotto, processo o sistema finalizzate alla riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano la riutilizzazione, importo 23.240.560,46 euro.

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

Misura 1: Iniziative finalizzate all'incentivazione e diffusione della certificazione ambientale a norma del regolamento comunitario 761/2001/CE (EMAS), nelle piccole e medie imprese, importo 12.500.000,00 euro.

Misura 2: Interventi di promozione di innovazioni tecnologiche di prodotto, processo o sistema finalizzate alla riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano la riutilizzazione, importo 10.822.844,96 euro.

Misura 3: Azioni di assistenza tecnica a supporto di soggetti pubblici e privati per l'attuazione degli interventi a valere sul Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 109, legge n. 388/2000, modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001, importo 2.500.000,00 euro.

02A13525

DELIBERAZIONE 2 agosto 2002.

Interventi a carico delle risorse per le aree depresse: modifiche precedenti assegnazioni e finalizzazioni di spesa; definanziamenti. (Deliberazione n. 67/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato in via programmatica ovvero ripartito le risorse recate dalle leggi 8 agosto 1995, n. 341, 20 dicembre 1996, n. 641, e 23 maggio 1997, n. 135;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998), con la quale questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, attribuendo, tra l'altro, 1.807,599 Meuro (3.500 miliardi di lire) alle intese istituzionali di programma per il finanziamento di opere di completamento, anche commissariate, e, nei limiti del 3%, per il finanziamento del 50% di studi di fattibilità;

Vista la delibera 21 aprile 1999, n. 52 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165/1999), con la quale questo Comitato ha ripartito su base territoriale tra le regioni meridionali i fondi della citata legge n. 208/1998, destinati ad opere di completamento, anche commissariate;

Vista la delibera 6 agosto 1999, n. 135 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242/1999), con la quale questo Comitato ha ripartito tra le regioni del Centro-Nord l'importo di 5,423 Meuro per il cofinanziamento al 50% degli studi di fattibilità riportati nell'elenco allegato alla delibera stessa;

Visti i punti 1.1.1 e 2.1 della propria delibera 4 agosto 2000, n. 84 (e relativo allegato 1) e il punto 5.1 della successiva delibera 21 dicembre 2000, n. 138 (e relativo allegato 6), punti nei quali è — fra l'altro — prevista la destinazione alla regione Liguria di un importo complessivo di 26.966.200 euro (52,214 miliardi di lire), nell'ambito di una complessiva operazione di riequilibrio a favore delle aree del Centro-Nord non più ricomprese nella nuova zonizzazione dell'obiettivo 2;

Vista la nota della regione Liguria n. 85650/639 del 19 giugno 2002, con la quale viene chiesta la rimozione, nell'utilizzo della predetta assegnazione di 26.966.200 euro, sia del vincolo settoriale a suo tempo introdotto dall'intesa istituzionale di programma sottoscritta il 25 marzo 2000 tra il Governo e la regione Liguria, che del vincolo localizzativo, consentendo così alla regione stessa di destinare le predette risorse non soltanto a favore delle aree non più ricomprese nella nuova zonizzazione dell'obiettivo 2, ma anche alle aree depresse del territorio regionale;

Vista la nota n. 4224 del 10 luglio 2002 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di effettuare lo storno dei fondi assegnati con la citata delibera n. 52/1999 al completamento di un'opera commissariata non ancora riavviata per il persistere di una serie di complesse problematiche, in favore di un'altra opera commissariata in esecuzione, per la quale si sono manifestate maggiori necessità finanziarie;

Vista la nota n. 13094 del 19 luglio 2002 con la quale la regione Basilicata propone la modifica di un'opera di completamento finanziata con la delibera n. 52/1999, senza mutare l'obiettivo dell'intervento;

Vista la nota n. 102335/763 del 24 luglio 2002 con la quale la regione Liguria richiede il definanziamento di un intervento posto a carico della legge n. 641/1996 e di tre studi di fattibilità finanziati con la citata delibera n. 135/1999, in quanto iniziative non più realizzabili;

Ritenuto di accogliere la richiesta formulata dalla regione Liguria con la menzionata nota del 19 giugno 2002, tenuto conto che la richiesta stessa risponde alle attuali scelte programmatiche, di carattere territoriale e settoriale, della regione;

Ritenuto di accogliere le altre proposte sopra rappresentate, in quanto consentono il pronto utilizzo delle

risorse disponibili destinandole alla prosecuzione di interventi già in corso ovvero ad altri interventi da individuare nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma;

Delibera:

1. Modifica precedenti assegnazioni e finalizzazioni di spesa.

1.1. L'importo complessivo di 26.966.200 euro (52,214 miliardi di lire) richiamato in premessa, destinato a favore di operazioni di riequilibrio nella regione Liguria, può essere destinato al finanziamento di interventi infrastrutturali e/o alla concessione di agevolazioni alle attività produttive, sia nei territori regionali non più ricompresi nell'obiettivo 2 che nelle aree depresse della regione stessa.

1.2. È definanziato il completamento dell'opera commissariata «Ferrovia circumvesuviana-Raddoppio e nuova sede della tratta Scisciano-Saviano della linea Napoli-Nola» (importo 12.911.420 euro, pari a 25 miliardi di lire) di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziato con la citata delibera n. 52/1999 e non ancora riavviato. Le risorse relative vengono attribuite al completamento di altra opera commissariata di competenza dello stesso Ministero denominata «Raddoppio della ferrovia circumvesuviana linea Napoli-Poggioreale: lavori di completamento delle opere civili nuova sede della linea», in corso di esecuzione, per la quale si sono manifestate maggiori necessità finanziarie in relazione a lavori integrativi ritenuti indispensabili dal commissario straordinario.

1.3. La regione Basilicata è autorizzata ad utilizzare il finanziamento di 5.164.569 euro, pari a 10 miliardi di lire, assegnato con la più volte citata delibera n. 52/1999 all'opera di completamento «Strada Sarmentana-Prog.PS/33/BT2972 proseguimento intervento fino al ponte di Terranova del Pollino km 1,7» per il completamento dei lavori di miglioramento nel frattempo effettuati dall'ANAS nel tratto già previsto fino al ponte di Terranova e per l'esecuzione di ulteriori interventi nel tratto oltre il predetto ponte e fino all'abitato di Terranova.

2. Definanziamenti.

2.1. È definanziato l'intervento «Recupero sentieri e potenziamento del centro di educazione ambientale in comune di Urbe (Savona)» posto a carico delle risorse per le aree depresse recate dalla legge n. 641/1996 per l'importo di 142.283,88 euro, pari a L. 275.000.000: le relative risorse vengono attribuite all'intesa istituzionale di programma della regione Liguria per il successivo riutilizzo in quell'ambito secondo le direttive di cui alla delibera 10 febbraio 2001, n. 10.

2.2. Sono definanziati i seguenti studi di fattibilità proposti dalla regione Liguria:

«Bonifica e messa in sicurezza della discarica di Pitelli e aree limitrofe» - importo a carico delle risorse della legge n. 208/1998 euro 51.645,69, pari a L. 100.000.000;

«Impianto di produzione di combustibile da rifiuti per l'ambito genovese» - importo a carico delle risorse della legge n. 208/1998 euro 103.291,38, pari a L. 200.000.000;

«Impianto fisso di trasporto pubblico fra la stazione viaggiatori di Genova Brignole, la linea metropolitana e i quartieri Marassi, Staglieno e Molassana» - importo a carico delle risorse della legge n. 208/1998 euro 103.291,38, pari a L. 200.000.000.

Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili — pari ad euro 258.228,45 — vengono attribuite all'intesa istituzionale di programma della regione Liguria per il successivo riutilizzo in quell'ambito, preferibilmente per studi di fattibilità relativi ai medesimi settori.

Roma, 2 agosto 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 210

02A13526

DELIBERAZIONE 2 agosto 2002.

Piano previsionale degli impegni assicurativi della SACE per il 2003. (Deliberazione n. 71/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso questo Comitato una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Visto altresì l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo, il quale prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, questo Comitato, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, deliberi il piano previsionale degli impegni assicurativi assumibili dalla SACE nell'anno successivo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63, con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la propria delibera 5 agosto 1998, n. 79, con la quale sono state istituite e regolamentate le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;

Vista la delibera 28 marzo 2002, n. 21, con la quale questo Comitato, nel fissare le linee di indirizzo sulla politica assicurativa della SACE per l'anno 2002, ha stabilito che, nella selezione delle operazioni da assumere in garanzia, il predetto Istituto deve operare in modo da rendere congruo un coefficiente medio ponderato di accantonamento che tenda al 20% e che tale percentuale costituisce l'obiettivo che l'Istituto dovrà comunque mirare a raggiungere entro il 2006;

Vista la delibera 28 marzo 2002, n. 25, con la quale questo Comitato ha modificato alcune disposizioni del regolamento interno di funzionamento della V commissione, approvato con la propria delibera 21 aprile 1999, n. 51, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della commissione stessa per effetto dei richiamati articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;

Preso atto del piano previsionale degli impegni assumibili nell'anno 2003, elaborato dalla SACE tenendo conto dei flussi finanziari previsti in entrata e in uscita, nonché delle esigenze di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, delle correnti di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato;

Vista la delibera adottata dalla V commissione permanente in data 8 luglio 2002, concernente il piano degli impegni previsionali della SACE per il 2003;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Sottosegretario di Stato alle attività produttive;

Delibera:

1. Anche ai fini della definizione, nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 2003, dei limiti globali degli impegni assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998, assumibili nel prossimo anno, è indicato in 5.165 milioni di euro il plafond rotativo concernente la garanzia di durata fino a ventiquattro mesi e in 6.000 milioni di euro il plafond relativo alle garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, ritenendo detti limiti congrui con il citato piano previsionale elaborato dalla SACE per l'anno 2003.

2. Ai fini dell'espletamento dell'attività della SACE nei termini della presente delibera e secondo le linee di indirizzo di cui alla precedente delibera n. 21/2002, in base alle quali occorre assicurare nel 2003 un livello di accantonamenti al Fondo di riserva stimato in circa 1.200 milioni di euro, è ritenuto opportuno — in linea con le indicazioni di cui al punto 1 e compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica — prevedere nella legge finanziaria per il 2003, tabella *D*, uno specifico stanziamento di almeno 200 milioni di euro, quale conferimento al Fondo di riserva dell'Istituto, unitamente alla conferma dello stanziamento di 46,5 milioni di euro autorizzato per il prossimo anno dalla legge finanziaria per il 2001, tabella *F*, quale ulteriore conferimento al Fondo di dotazione della SACE.

Roma, 2 agosto 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 197

02A13527

DELIBERAZIONE 2 agosto 2002.

Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2003, del Fondo contributi agli interessi di cui alla legge n. 295/1973 e del Fondo rotativo di cui alla legge n. 394/1981. (Deliberazione n. 72/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso questo Comitato una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998, il quale prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, questo Comitato, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, deliberi il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo del Fondo contributi agli interessi di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti, rispettivamente, l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63, con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la propria delibera 5 agosto 1998, n. 79, con la quale sono state istituite e regolamentate le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;

Vista la delibera 28 marzo 2002, n. 25, con la quale questo Comitato ha modificato alcune disposizioni del regolamento interno di funzionamento della V commissione, approvato con la propria delibera 21 aprile 1999,

n. 51, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della commissione stessa per effetto dei richiamati articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;

Viste le convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 143/1998, tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST S.p.a. per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, all'art. 14 della legge 3 ottobre 1991, n. 317, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 1981, n 394 e, infine, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304;

Visto l'art. 3 di entrambe le convenzioni citate, che attribuisce alla SIMEST S.p.a., nell'ambito della predetta attività di gestione, il compito di predisporre il progetto di piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo;

Tenuto conto che il comitato agevolazioni operante presso la SIMEST S.p.a. ha approvato, nella seduta del 28 maggio 2002, i piani previsionali dei fabbisogni finanziari per l'anno 2003 del Fondo contributi agli interessi di cui alla legge n. 295/1973 e del Fondo rotativo di cui alla legge n. 394/1981;

Considerato che le previsioni della SIMEST S.p.a. circa il volume di attività derivante dall'applicazione delle leggi n. 100/1990, n. 19/1991 e del capo II del decreto legislativo n. 143/1998 rendono necessari, per assicurare la piena operatività del Fondo contributi agli interessi di cui alla legge n. 295/1973, stanziamenti di competenza aggiuntivi alle risorse attualmente impegnabili, pari a complessivi 63 milioni di euro per il 2003, a 266 milioni di euro per il 2004 e a 277 milioni di euro per il 2005;

Considerato che le previsioni della SIMEST S.p.a. circa il volume di attività relativo agli interventi del Fondo *ex lege* n. 394/1981 rendono necessari, per assicurare la piena operatività del Fondo medesimo, stanziamenti di competenza, aggiuntivi alle risorse attualmente impegnabili, pari a 46 milioni di euro nel 2003, a 123 milioni di euro nel 2004 e a 102 milioni di euro nel 2005;

Vista la delibera adottata dalla V commissione permanente in data 8 luglio 2002, concernente il piano previsionale dei fabbisogni finanziari, per il 2003, del Fondo *ex lege* n. 295/1973 e del Fondo *ex lege* n. 394/1981 sopra richiamati;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Sottosegretario di Stato alle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato il piano previsionale richiamato in premessa — relativo ai fabbisogni finanziari, per il 2003, del Fondo contributi agli interessi istituito dalla legge n. 295/1973 — dal quale risulta la necessità, per il 2003, di uno stanziamento complessivo di 606 milioni di euro così ripartito: 63 milioni di euro nel 2003, 266 milioni di euro nel 2004 e 277 milioni di euro nel 2005.

Tale fabbisogno si aggiunge agli stanziamenti di 129,115 milioni di euro per il 2003, di 51,646 milioni di euro per il 2004 e di 258,228 milioni di euro per il 2005 e anni successivi, di cui alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, tabella F (legge finanziaria 2002), cap. 7298, Ministero dell'economia e delle finanze.

2. È approvato il piano previsionale richiamato in premessa — relativo ai fabbisogni finanziari per il 2003 del Fondo rotativo di cui all'art. 2 della legge n. 394/1981 — dal quale risulta la necessità, per il 2003, di uno stanziamento complessivo di 271 milioni di euro così ripartito: 46 milioni di euro nel 2003, 123 milioni di euro nel 2004 e 102 milioni di euro nel 2005.

3. Le proposte di nuovi stanziamenti di cui ai punti 1 e 2 hanno natura di rifinanziamento per il triennio 2003-2005 e — compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica da definire con i documenti di bilancio per il triennio anzidetto — verranno recepite nella prossima legge finanziaria per l'anno 2003, tabella *D.*

Roma, 2 agosto 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 198

02A13528

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 7 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Edolo - sezione staccata dell'Ufficio locale di Breno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 25 dicembre 2000, n. 1390 che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 16724 in data 18 ottobre 2002, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Breno ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio di Edolo

sezione staccata dell'ufficio locale di Breno, il giorno 18 ottobre 2002, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 18 ottobre 2002.

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio di Edolo - sezione staccata dell'ufficio locale di Breno, il giorno 18 ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 novembre 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A13533

PROVVEDIMENTO 5 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio IVA di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'ufficio IVA di Lecce.

1.1 È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio IVA di Lecce nel giorno 4 novembre 2002.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che in data 5 novembre 2002 saranno attivati gli uffici locali circoscrizionali nella città di Lecce, in virtù del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 2002/202716 del 25 ottobre 2002.

Con l'attivazione delle nuove strutture saranno contestualmente soppressi gli uffici imposte dirette, IVA e Registro, nonché la sezione staccata della direzione regionale, operanti in quella città.

Il direttore dell'ufficio IVA di Lecce, con note prot. n. 1405/Dir. del 24 ottobre 2002 e prot. n. 1422/2002/Segr. del 28 ottobre 2002, ha comunicato l'avvio in data 4 novembre 2002 delle operazioni di trasloco presso i locali destinati ad ospitare i nuovi uffici, segnalando nel contempo l'irregolare funzionamento dell'ufficio IVA per la medesima giornata del 4 novembre 2002.

Il Garante del contribuente della regione Puglia, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 5 novembre 2002

Il direttore regionale: DI GIUGNO

02A13537

PROVVEDIMENTO 5 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del registro di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Lecce.

1.1 È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Lecce nei giorni dal 28 ottobre 2002 al 4 novembre 2002.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che in data 5 novembre 2002 saranno attivati gli uffici locali circoscrizionali nella città di Lecce, in virtù del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 2002/202716 del 25 ottobre 2002.

Con l'attivazione delle nuove strutture saranno contestualmente soppressi gli uffici imposte dirette, IVA e registro, nonché la sezione staccata della direzione regionale, operanti in quella città.

Il direttore dell'ufficio del registro di Lecce, con nota prot. n. 787/Ds. del 24 ottobre 2002 e successiva e-mail del 29 ottobre 2002, ha comunicato l'avvio in data 28 ottobre 2002 delle operazioni di trasloco presso i locali destinati ad ospitare i nuovi uffici, nonché il protrarsi delle stesse fino al 4 novembre 2002, giorno antece-

dente l'attivazione delle nuove strutture, segnalando nel contempo l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro per i giorni 28 ottobre/4 novembre 2002.

Il Garante del contribuente della regione Puglia, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 5 novembre 2002

Il direttore regionale: DI GIUGNO

02A13538

PROVVEDIMENTO 12 novembre 2002.

Accertamento dei periodi di mancato e irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia e Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia e l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara, nei giorni di seguito elencati, così come autorizzati dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni, date.

Il P.R.A. di Reggio Emilia, il giorno 4 novembre 2002, causa trasferimento presso la nuova sede e collaudo delle reti interne ed esterne, gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi per l'intera giornata;

Il P.R.A. di Ferrara, il giorno 5 novembre 2002, causa assemblea sindacale del personale, gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi dalle ore 11 alle ore 12.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto n. 1998/11772 /UDG del 28 gennaio 1998;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 12 novembre 2002

Il direttore regionale: ROSSI

02A13534

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2002.

Approvazione dei modelli dei prospetti per l'annotazione delle movimentazioni e delle rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Approvazione dei modelli dei prospetti per l'annotazione delle movimentazioni e delle rimanenze dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti delle società e associazioni sportive dilettantistiche che certificano i corrispettivi con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69.

1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli annessi al presente provvedimento:

a) Mod. SD/1: prospetto riepilogativo dei titoli di ingresso rilasciati per ciascuna manifestazione;

b) Mod. SD/2: prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese;

c) Mod. SD/3: prospetto annuale delle rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti in carico;

1.2. Per ciascuna manifestazione deve essere utilizzato un prospetto riepilogativo dei titoli di ingresso rilasciati, Mod. SD/1 di cui alla lett. *a)* del punto 1.1, numerato progressivamente prima dell'inizio della manifestazione stessa. Non è consentito utilizzare il medesimo prospetto per più manifestazioni, ancorché svolte nella stessa giornata;

1.3 Per ciascun mese solare deve essere utilizzato un prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati

entro la fine del mese di riferimento, Mod. SD/2 di cui alla lett. *b)* del punto 1.1, numerato progressivamente prima dell'utilizzo;

1.4 Per ciascun esercizio sociale deve essere utilizzato un prospetto annuale per l'annotazione delle rimanenze dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti in carico, Mod. SD/3 di cui alla lett. *c)* del punto 1.1.

2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.

2.1 I modelli di cui al punto 1 possono essere prelevati gratuitamente dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze: www.finanze.it o dell'Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it nonché dal sito del concessionario, di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, www.siae.it

2.2 È autorizzata, comunque, la riproduzione fotostatica dei modelli dalla *Gazzetta Ufficiale*, ove sono pubblicati, purché sia garantita la chiarezza e la leggibilità degli stessi;

2.3 È autorizzata, altresì, la stampa dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto delle seguenti caratteristiche tecniche:

i modelli devono essere predisposti su foglio singolo di formato A4 - larghezza cm 21,0 e altezza cm 29,7;

i contenuti grafici devono essere conformi ai modelli pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*;

per la stampa grafica deve essere utilizzato il colore nero.

È consentito l'utilizzo di stampanti laser o di altre stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli e delle relative istruzioni nel tempo;

3. Contrassegno del concessionario.

3.1 Prima di essere utilizzati i prospetti sono presentati, nei quantitativi presumibilmente necessari, all'Ufficio del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, che provvede, senza oneri a carico della società o associazione sportiva interessata, ad apporre il proprio contrassegno.

Motivazioni.

Il presente provvedimento è emanato in forza dell'art. 5, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69.

L'art. 5 citato prevede che le società e associazioni sportive dilettantistiche che certificano i corrispettivi con le modalità stabilite dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 2002, devono annotare in appositi prospetti, conformi al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, i titoli di ingresso rilasciati per ciascuna manifestazione, gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese solare, le rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti non utilizzati in ciascun esercizio sociale.

Il presente provvedimento approva, pertanto, tre distinti modelli per ciascuno dei prospetti individuati dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, con l'indicazione dei dati ivi previsti, e disciplina le modalità di reperibilità e di stampa dei prospetti approvati nonché quelle per l'apposizione sugli stessi del contrassegno del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Si riportano di seguito i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente le disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, art. 18, concernente il regime dell'imposta sul valore aggiunto per le attività spettacolistiche.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 32, che ha aggiunto all'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 il comma 2-*bis*, il quale prevede l'emanazione di un regolamento per dettare ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche.

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, recante: «Regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche» e, in particolare, l'art. 5 che prevede l'annotazione delle movimentazioni e delle rimanenze dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti delle società e associazioni sportive dilettantistiche su appositi prospetti conformi al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO

Mod. SD/1

AGENZIA DELLE ENTRATE

N. Progressivo [ ] Foglio N. [ ]

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI TITOLI DI INGRESSO RILASCIATI PER CIASCUNA MANIFESTAZIONE art. 5, comma 3, DPR 13 marzo 2002, n. 69

Manifestazione Giorno [ ] Mese [ ] Anno [ ] ora .... Tipo ....

Società/Associazione .... Cod. Fiscale [ ]

Sede legale: Via/Piazza .... n. .... CAP ....

Comune .... Prov. ....

Esercizio sociale: data inizio Giorno [ ] Mese [ ] Anno [ ] data fine Giorno [ ] Mese [ ] Anno [ ]

Impianto ....

Capienza .... Numero [ ] .... Numero [ ] .... Numero [ ]

.... Numero [ ] .... Numero [ ] .... Numero [ ]

Via/Piazza .... n. .... CAP ....

Comune .... Prov. ....

Rappresentante legale:

Cognome ....Nome ....Cod. fiscale [ ]

Residenza anagrafica o Domicilio fiscale:Via/Piazza ....

Comune .... Prov. ....

TIPO TITOLO (come da denominazione stampata)	SERIE		Importo lordo unitario	Dal numero	Al numero	QUANTITÀ (col.6 - col. 5 + 1)
	Lettera	Numero				
1	2	3	4	5	6	7

Contrassegno del concessionario (1)	Firma per il concessionario (1)	Firma del rappresentante legale
	....	....

(1) Il concessionario è individuato dall'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 640 (SIAE)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI TITOLI DI INGRESSO RILASCIATI PER CIASCUNA MANIFESTAZIONE

MOD. SD/1

PREMESSA

Il prospetto deve essere utilizzato per il riepilogo dei titoli d'ingresso rilasciati per ciascuna manifestazione sportiva dalle società e associazioni sportive dilettantistiche che certificano i corrispettivi con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n.69.
Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti, in duplice copia, a macchina o a stampatello, deve essere sottoscritto dal rappresentante legale della società o associazione sportiva dilettantistica e deve recare il contrassegno in originale del concessionario di cui all'art.17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640.
Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (esempio: GIAN CARLO o GIANCARLO e non G. CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V. etc.).
I cognomi e i nomi devono essere indicati senza titoli onorifici o di altra natura; le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile. Le date devono essere espresse in forma numerica riportando nell'ordine, giorno, mese ed anno (es.5 marzo 2003=05 03 2003). Gli indirizzi vanno indicati in modo completo (via o piazza, numero civico, palazzina, scala, interno, località, frazione, chilometro e ogni altra indicazione utile ad individuare univocamente l'indirizzo del soggetto).
La sigla della provincia da indicare è quella già adottata per le targhe automobilistiche (ROMA = RM).
Qualora non siano sufficienti i righi previsti, devono essere utilizzati più fogli numerando il riquadro posto in alto a destra: Foglio n..
Per i fogli successivi al primo non è necessario riportare i dati relativi alla manifestazione, alla società o associazione, all'impianto e al rappresentante legale.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il prospetto deve essere numerato progressivamente nell'ambito di ciascun esercizio sociale, a cura della società o associazione sportiva dilettantistica, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione. Qualora vengano utilizzati più fogli per la stessa manifestazione il medesimo numero progressivo è riportato su ciascuno di essi. La numerazione del presente prospetto è autonoma e distinta rispetto a quella del Mod. SD/2.

Dati relativi alla manifestazione sportiva:
- manifestazione: indicare la data e l'ora di inizio;
- tipo: indicare la natura e gli elementi identificativi della manifestazione sportiva (es., partita di calcio fra le squadre X e Y, gara di nuoto – campionato regionale, ecc.).

Dati relativi alla società o associazione:
- indicare la denominazione della società o associazione e il relativo codice fiscale;
- indicare l'indirizzo completo della sede legale;
- indicare la data d'inizio e quella finale dell'esercizio sociale.

Dati relativi all'impianto sportivo:
- impianto: indicare la denominazione e natura dell'impianto sportivo ove si svolge la manifestazione. Nell'ipotesi di manifestazione sportiva che si svolge su un circuito urbano o extraurbano lungo un percorso predeterminato (es., gara automobilistica, ciclistica, motociclistica, podistica, ecc.), per impianto s'intende il luogo in cui il pubblico accede dietro pagamento di un corrispettivo (di regola coincide con l'area di traguardo della gara e di premiazione dei vincitori);
- capienza: indicare quella ufficialmente riconosciuta dalla competente autorità per ordine di posto.

Dati relativi al rappresentante legale:
- rappresentante legale: indicare il nome, il cognome e il codice fiscale della persona che ha il potere di rappresentanza ai sensi dell'atto costitutivo o dello statuto della società o dell'associazione;
- residenza anagrafica – domicilio fiscale: indicare il domicilio fiscale ove non coincidente con la residenza anagrafica.

Dati relativi ai titoli elencati:
- colonna 1: indicare i titoli di ingresso distinti per ordine di posto e categoria di prezzo ("intero" "ridotto" "gratuito"). Per i titoli "ridotti" indicare anche la causale della riduzione. Nella colonna vanno indicati anche i titoli di ingresso rilasciati agli abbonati con la dicitura "abbonato" per gli abbonamenti a "data libera". Qualora la manifestazione sia compresa fra quelle cui danno diritto gli abbonamenti "a data prefissata" devono essere compilate solo le colonne 1 e 7, indicando in colonna 7 la quantità di ciascuna tipologia di abbonamento posta in uso. Nelle medesime colonne 1 e 7 vanno indicati i titoli nominativi permanenti per l'ingresso gratuito di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- colonne 2 e 3: indicare per ciascuna tipologia di titolo di ingresso di colonna 1 la lettera e il numero di serie;
- colonna 4: indicare per ciascuna tipologia di titolo d'ingresso di colonna 1 l'importo lordo del corrispettivo unitario richiesto (prezzo praticato) per assistere alla manifestazione;
- colonna 5: indicare per ciascuna tipologia di titolo d'ingresso di colonna 1 il numero del primo titolo valido per l'accesso;
- colonna 6: indicare per ciascuna tipologia di titolo d'ingresso di colonna 1 il numero dell'ultimo titolo rilasciato;
- colonna 7: indicare per ciascuna tipologia di titolo d'ingresso di colonna 1 il numero totale dei titoli rilasciati, risultante dalla somma algebrica delle numerazioni riportate nelle colonne 5 e 6 + 1. In sostanza il numero totale di titoli rilasciati per ciascuna tipologia si ottiene sottraendo al numero indicato nella colonna 6 quello della colonna 5 e aggiungendo una unità.

Le colonne da 1 a 5 devono essere completate prima dell'inizio di ciascuna manifestazione. Le colonne 6 e 7 devono essere completate nella stessa giornata di conclusione della manifestazione e, comunque, prima dell'inizio della successiva manifestazione se realizzata nella stessa giornata.
Il rappresentante legale deve sottoscrivere le due copie del prospetto compilato in ogni sua parte. Su ciascuna copia del prospetto deve essere apposta, altresì, la firma del personale del concessionario di cui all'articolo 17 del DPR 26 ottobre 1972, n.640 (SIAE) che provvede a ritirare una di esse a norma del comma 6 dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n.69.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Mod. SD/2

N. PROGRESSIVO FOGLIO N.

PROSPETTO ABBONAMENTI RILASCIATI NEL MESE DI .... ANNO ....

art. 5, comma 4, DPR 13 marzo 2002, n. 69

Società/Associazione .... Cod. Fiscale

Sede legale: Via/Piazza .... n. .... CAP ....

Comune .... Prov. ....

Esercizio sociale: data inizio Giorno Mese Anno data fine Giorno Mese Anno

Rappresentante legale:

Cognome .... Nome .... Cod. fiscale

Residenza anagrafica o Domicilio fiscale: Via/Piazza ....

Comune .... Prov. ....

TIPO ABBONAMENTO (come da denominazione stampata)	A data libera o prefissata	SERIE		Numero Eventi	Numero abbonamenti rilasciati	Importo lordo unitario
		Lettera	Numero			
1	2	3	4	5	6	7

Contrassegno del concessionario (1)	Firma per il concessionario (1)	Firma del rappresentante legale
	....	....

(1) *Il concessionario è individuato dall'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 640 (SIAE)*

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL PROSPETTO ABBONAMENTI RILASCIATI NEL MESE
MOD. SD/2

PREMESSA

Il prospetto deve essere utilizzato per il riepilogo degli abbonamenti rilasciati nel mese dalle società e associazioni sportive dilettantistiche che certificano i corrispettivi con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n.69.
Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti, in duplice copia, a macchina o a stampatello, deve essere sottoscritto dal rappresentante legale della società o associazione sportiva dilettantistica e deve recare il contrassegno in originale del concessionario di cui all'art.17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640.
Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (esempio: GIAN CARLO o GIANCARLO e non G. CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V. etc.).
I cognomi e i nomi devono essere indicati senza titoli onorifici o di altra natura; le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile. Le date devono essere espresse in forma numerica riportando nell'ordine, giorno, mese ed anno (es.5 marzo 2003=05 03 2003). Gli indirizzi vanno indicati in modo completo (via o piazza, numero civico, palazzina, scala, interno, località, frazione, chilometro e ogni altra indicazione utile ad individuare univocamente l'indirizzo del soggetto).
La sigla della provincia da indicare è quella già adottata per le targhe automobilistiche (ROMA = RM).
Qualora non siano sufficienti i righi previsti, devono essere utilizzati più fogli numerando il riquadro posto in alto a destra: Foglio n.
Per i fogli successivi al primo non è necessario riportare i dati relativi alla società o associazione e al rappresentante legale.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il prospetto deve essere numerato progressivamente nell'ambito di ciascun esercizio sociale, a cura delle società o associazione sportiva dilettantistica, prima del suo utilizzo. Qualora vengano utilizzati più fogli il medesimo numero progressivo è riportato su ciascuno di essi. La numerazione del presente prospetto è autonoma e distinta rispetto a quella del Mod. SD/1.

Dati relativi alla società o associazione sportiva dilettantistica:
- indicare la denominazione della società o associazione e il relativo codice fiscale;
- indicare l'indirizzo completo della sede legale;
- indicare la data d'inizio e quella finale dell'esercizio sociale.

Dati relativi al rappresentate legale:
- rappresentante legale: indicare il nome, il cognome e il codice fiscale della persona che ha il potere di rappresentanza ai sensi dell'atto costitutivo o dello statuto della società o dell'associazione;
- residenza anagrafica – domicilio fiscale: indicare il domicilio fiscale ove non coincidente con la residenza anagrafica.

Dati relativi agli abbonamenti rilasciati:
- colonna 1: indicare gli abbonamenti per ordine di posto e categoria di prezzo ("intero"-"ridotto"-"gratuito"). Per gli abbonamenti "ridotti" indicare anche la causale della riduzione;
- colonna 2: indicare se gli abbonamenti sono rilasciati a "data libera" o a "data prefissata", apponendo rispettivamente la lettera L o P.;
- colonne 3 e 4: indicare la lettera e il numero di serie per ciascuna tipologia di abbonamento di colonna 1;
- colonna 5: indicare il numero delle manifestazioni spettacolistiche alle quali l'abbonamento a data libera o data prefissata dà diritto di assistere;
- colonna 6: indicare per ciascuna tipologia di abbonamento di colonna 1 il numero degli abbonamenti rilasciati nel mese;
- colonna 7: indicare per ciascuna tipologia di abbonamento di colonna 1 l'importo lordo del corrispettivo unitario (prezzo praticato).

Il rappresentante legale deve sottoscrivere le due copie del prospetto, compilato in ogni sua parte
Su ciascuna copia del prospetto deve essere apposta, altresì, a firma del personale del concessionario di cui all'articolo 17 del DPR 26 ottobre 1972, n.640 (SIAE) che provvede a ritirare una di esse a norma del comma 6 dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n.69.

Mod. SD/3

AGENZIA DELLE ENTRATE

FOGLIO N.

PROSPETTO ANNUALE DELLE RIMANENZE DEI TITOLI DI INGRESSO E DEGLI ABBONAMENTI IN CARICO

art. 5, comma 5, DPR 13 marzo 2002, n. 69

Situazione alla data Giorno Mese Anno

Società/Associazione .... Cod. Fiscale

Sede legale: Via/Piazza .... n. .... CAP ....

Comune .... Prov. ....

Esercizio sociale: data inizio Giorno Mese Anno data fine Giorno Mese Anno

Rappresentante legale:

Cognome .... Nome .... Cod. fiscale

Residenza anagrafica o Domicilio fiscale: Via/Piazza ....

Comune .... Prov. ....

TIPO TITOLO (come da denominazione stampata)	A data libera o prefissata	SERIE		Importo lordo unitario	Dal numero	Al numero	QUANTITÀ (col.7 - col. 6 + 1)
		Lettera	Numero				
1	2	3	4	5	6	7	8

Contrassegno del concessionario[1]	Firma per il concessionario[1]	Firma del rappresentante legale
	....	....

(1) Il concessionario è individuato dall'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 640 (SIAE)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL PROSPETTO ANNUALE DELLE RIMANENZE DEI TITOLI DI INGRESSO E DEGLI ABBONAMENTI IN CARICO
MOD. SD/3

PREMESSA

Il prospetto deve essere utilizzato per l'annotazione delle rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti non utilizzati nel corso dell'esercizio sociale dalle società e associazioni sportive dilettantistiche che certificano i corrispettivi con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n.69. Le rimanenze dei titoli d'ingresso di ciascun esercizio evidenziate nel prospetto costituiscono le dotazioni iniziali dell'esercizio successivo.
Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti, in duplice copia, a macchina o a stampatello, deve essere sottoscritto dal rappresentante legale della società o associazione sportiva dilettantistica e deve recare il contrassegno in originale del concessionario di cui all'art.17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640.
Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (esempio: GIAN CARLO o GIANCARLO e non G. CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V. etc.).
I cognomi e i nomi devono essere indicati senza titoli onorifici o di altra natura; le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile. Le date devono essere espresse in forma numerica riportando nell'ordine, giorno, mese ed anno (es.5 marzo 2003=05 03 2003). Gli indirizzi vanno indicati in modo completo (via o piazza, numero civico, palazzina, scala, interno, località, frazione, chilometro e ogni altra indicazione utile ad individuare univocamente l'indirizzo del soggetto).
La sigla della provincia da indicare è quella già adottata per le targhe automobilistiche (ROMA = RM).
Qualora non siano sufficienti i righi previsti, devono essere utilizzati più fogli, numerando il riquadro posto in alto a destra: Foglio n.
Per i fogli successivi al primo non è necessario riportare i dati relativi alla società o associazione e al rappresentante legale.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Dati relativi alla società o associazione:
- indicare la denominazione della società o associazione e relativo codice fiscale;
- indicare l'indirizzo completo della sede legale;
- indicare la data d'inizio e quella finale dell'esercizio sociale.

Dati relativi al rappresentante legale:
- rappresentante legale: indicare il nome, il cognome e il codice fiscale della persona che ha il potere di rappresentanza ai sensi dell'atto costitutivo o dello statuto della società o dell'associazione;
- residenza anagrafica – domicilio fiscale: indicare il domicilio fiscale ove non coincidente con la residenza anagrafica.

Dati relativi ai titoli elencati:
- colonna 1: indicare i titoli di ingresso e gli abbonamenti distinti per ordine di posto e categoria di prezzo ("intero" "ridotto" "gratuito" "abbonato"). Per i titoli e gli abbonamenti "ridotti" indicare anche la causale della riduzione.
- colonna 2: indicare se gli abbonamenti sono rilasciati a "data libera" o a "data prefissata", apponendo rispettivamente la lettera L o P;
- colonne 3 e 4: indicare la lettera e il numero di serie per ciascuna tipologia di titolo d'ingresso e di abbonamento di colonna 1;
- colonna 5: indicare per ciascuna tipologia di titolo d'ingresso e di abbonamento di colonna 1 l'importo lordo del corrispettivo unitario richiesto (prezzo praticato) ove risulti prestampato;
- colonna 6: indicare per ciascuna tipologia di titolo d'ingresso e di abbonamento di colonna 1 il primo numero della serie in carico;
- colonna 7: indicare per ciascuna tipologia di titolo d'ingresso o di abbonamento di colonna 1 il numero dell'ultimo titolo o abbonamento in carico,
- colonna 8: indicare per ciascuna tipologia di titolo d'ingresso e di abbonamento di colonna 1 il numero totale dei titoli e degli abbonamenti in carico, risultante dalla somma algebrica delle numerazioni dei titoli riportate nelle colonne 6 e 7 + 1. In sostanza il numero totale dei titoli e abbonamenti in carico per ciascuna tipologia si ottiene sottraendo al numero indicato nella colonna 7 quello della colonna 6 e aggiungendo una unità.

Il rappresentante legale deve sottoscrivere le due copie del prospetto compilato in ogni sua parte.
Su ciascuna copia del prospetto deve essere, altresì, apposta la firma del personale del concessionario di cui all'articolo 17 del DPR 26 ottobre 1972, n.640 (SIAE) che provvede a ritirare una di esse a norma del comma 6 dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n.69.

02A13562

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2002.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Swiss Reinsurance Company, con sede in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa nei rimanenti rami danni (non già oggetto di precedente provvedimento autorizzativo), di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e in tutti i rami vita di cui all'allegato I, tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 2127).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 91/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il provvedimento ISVAP in data 17 dicembre 1998, di autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa in alcuni rami danni, e precisamente nei rami 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16, rilasciata alla rappresentanza generale per l'Italia della Swiss Reinsurance Company (già rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia svizzera di riassicurazioni, in breve «S.R.I. Branch»), con sede in Roma, via dei Giuochi Istmici n. 40;

Vista l'istanza in data 29 maggio 2002 con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Swiss Reinsurance Company ha chiesto di essere autorizzata:

ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami danni, di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, non già oggetto di precedente provvedimento autorizzativo, e precisamente nei rami: 4. Corpi di veicoli ferroviari, 5. Corpi di veicoli aerei, 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 7. Merci trasportate, 11. R.C.Aeromobili, 17. Tutela giudiziaria e 18. Assistenza;

ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami vita, di cui all'allegato I, tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, nonché le successive integrazioni;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 14 novembre 2002, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività riassicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della Swiss Reinsurance Company;

Dispone:

La rappresentanza generale per l'Italia della Swiss Reinsurance Company, con sede in Roma, via dei Giuochi Istmici n. 40, già autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa in alcuni rami danni, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti gli ulteriori rami danni, e precisamente:

4. Corpi di veicoli ferroviari;

5. Corpi di veicoli aerei;

6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

7. Merci trasportate;

11. R.C.Aeromobili;

17. Tutela giudiziaria;

18. Assistenza,

di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

La medesima rappresentanza è altresì autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami vita, di cui all'allegato I, tabella *A)* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2002

Il presidente: GIANNINI

02A13560

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 27 novembre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9927
Yen giapponese	120,57
Corona danese	7,4263
Lira Sterlina	0,64130
Corona svedese	9,0608
Franco svizzero	1,4757
Corona islandese	85,68
Corona norvegese	7,2750
Lev bulgaro	1,9529
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	30,948
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	236,76
Litas lituano	3,4517
Lat lettone	0,5983
Lira maltese	0,4148
Zloty polacco	3,9472
Leu romeno	33265
Tallero sloveno	229,7227
Corona slovacca	41,824
Lira turca	1551000
Dollaro australiano	1,7829
Dollaro canadese	1,5628
Dollaro di Hong Kong	7,7416
Dollaro neozelandese	2,0123
Dollaro di Singapore	1,7496
Won sudcoreano	1178,83
Rand sudafricano	9,1365

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A13785

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Saizen».

Estratto provvedimento UPC/II/1269 del 21 ottobre 2002

Specialità medicinale: SAIZEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026863011/M - 1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863023/M - 1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863035/M - 3,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente;

A.I.C. n. 026863050/M - 8 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente;

A.I.C. n. 026863062/M - 8 mg - 5 flaconi liofilizzato + 5 flaconi solvente;

A.I.C. n. 026863074/M - 8 mg easyject - 1 flacone liofilizzato + 1 cartuccia solvente + 1 kit ricostruzione;

A.I.C. n. 026863086/M - 8 mg easyject - 5 flaconi liofilizzato + 5 cartucce solvente + 5 kit ricostruzione;

A.I.C. n. 026863098/M - 1,33 mg - 10 flaconi liofilizzato + 10 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863100/M - 1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione;

A.I.C. n. 026863112/M - 5 flaconcini polv. 8 mg + 5 cartucce solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Serono S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0025/002-006/U037.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifiche minori al processo di produzione attivo aumento della colonna Deae L usata nel processo di purificazione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1270 del 21 ottobre 2002

Specialità medicinale: SAIZEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026863011/M - 1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863023/M - 1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863035/M - 3,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente;

A.I.C. n. 026863050/M - 8 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente;

A.I.C. n. 026863062/M - 8 mg - 5 flaconi liofilizzato + 5 flaconi solvente;

A.I.C. n. 026863074/M - 8 mg easyject - 1 flacone liofilizzato + 1 cartuccia solvente + 1 kit ricostruzione;

A.I.C. n. 026863086/M - 8 mg easyject - 5 flaconi liofilizzato + 5 cartucce solvente + 5 kit ricostruzione;

A.I.C. n. 026863098/M - 1,33 mg - 10 flaconi liofilizzato + 10 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863100/M - 1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione;

A.I.C. n. 026863112/M - 5 flaconcini polv. 8 mg + 5 cartucce solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Serono S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0025/002-006/U036.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifiche minori al processo di produzione del principio attivo: aumento del range di caricamento fino a 0,8 g proteine/L di resina della colonna di fenil sefarosio.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13531 - 02A13530

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bactroban»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 74 del 4 novembre 2002

Specialità medicinale: BACTROBAN.

Società: Glaxosmithkline S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Bactroban» 2% crema 1 tubo 15 g - A.I.C. n. 0289778031/M, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 21 novembre 2002, data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento U.P.C. n. 53 del 2 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

02A13543

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Priorix»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 75 del 4 novembre 2002

Specialità medicinale: PRIORIX.

Società: Glaxosmithkline S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Priorix» 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente con aghi separati - A.I.C. n. 034199075/M, 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente con aghi separati - A.I.C. n. 034199087/M possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 21 novembre 2002, data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento U.P.C. n. 52 del 2 luglio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbiica italiana.

02A13540

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Typherix»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 76 del 4 novembre 2002

Specialità medicinale: TYPHERIX.

Società: Glaxosmithkline S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Typherix» soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 1 dose (0,5 ml) A.I.C. n. 034461018/M possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 21 novembre 2002, data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento U.P.C. n. 51 del 2 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

02A13542

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Videx»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 77 del 4 novembre 2002

Specialità medicinale: VIDEX.

Società: Bristol Myers Squibb S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Videx» 30 capsule gastroresistenti da 125 mg - A.I.C. n. 028341168, 30 capsule gastroresistenti da 200 mg - A.I.C. n. 028341170, 30 capsule gastroresistenti da 250 mg - A.I.C. n. 028341182, 30 capsule gastroresistenti da 400 mg - A.I.C. n. 028341194, possono essere dispensati per ulteriori quarantacinque giorni a partire dall'8 ottobre 2002, data di scadenza del provvedimento U.P.C. n. 61 del 29 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 2002.

02A13541

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Mobic».

Estratto decreto UPC/R/7/ del 5 novembre 2002

Specialità: MOBIC.

Confezioni:

A.I.C. n. 031985031/M - «15» 30 capsule 15 mg;

A.I.C. n. 031985068/M - «15» 30 compresse divisibili 15 mg;

A.I.C. n. 031985070/M - 6 supposte 15 mg;

A.I.C. n. 031985082/M - 12 supposte 15 mg;

A.I.C. n. 031985106/M - «7,5» 10 compresse 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985144/M - «7,5» 30 capsule 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985157/M - «7,5» 30 compresse 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985169/M - «15» 14 compresse divisibili 15 mg;

A.I.C. n. 031985171/M - «7,5» 6 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985183/M - «7,5» 12 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985195/M - «7,5» 30 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985207/M - «7,5» 60 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985219/M - «7,5» 120 supposte 7,5 mg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim international GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/101/01-06/N01, W07, W22, W24.

Tipo autorizzazione: rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per cinque anni dalla data di rinnovo europeo (8 maggio 2000) ulteriori modifiche nella sezione 4.7 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e variazioni in seguito al sesto ed ottavo periodic safety update report.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche agli stampati.

I lotti già prodotti e con foglietti illustrativi non conformi a quanto disposto dal citato decreto, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13539

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento concernente il trattamento di riorganizzazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 31671 del 4 novembre 2002 è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale finalizzata al beneficio del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 4 marzo 2002 al 3 marzo 2004 della ditta - Fratelli Spada S.p.a., con sede legale in Ciampino - Roma, unità di Ciampino - Roma.

A seguito dell'accertamento è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «Fratelli Spada» S.p.a. - sede in Ciampino - Roma, unità di Ciampino - Roma.

Lavoratori poligrafici - per un massimo di 26 unità lavorative in CIGS di cui 26 prepensionabili, per il periodo dal 4 marzo 2002 al 3 settembre 2002.

Roma, 4 novembre 2002

Il Ministro: MARONI

02A13633

REGIONE PIEMONTE

Legge regionale 20 novembre 2002, n. 27, recante disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aliquota dell'addizionale regionale IRPEF

1. Per l'anno 2003, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive), come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale), è fissata nella misura dell'1,4 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale imposta.

Art. 2.

Reddito imponibile

1. La maggiorazione dell'aliquota di cui all'art. 1 non si applica ai redditi inferiori a € 10.329,14 per i quali permane l'aliquota dello 0,9 per cento sul reddito complessivo determinato con le modalità di cui all'art. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 20 novembre 2002

Il Presidente: GHIGO

02A13641

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651279/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

€ 0,77